Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA **DEL REGNO D'ITALIA**

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **Roma - Martedì, 12 dicembre 1933 - Anno XII** — **Numero 286**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno; restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale " veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

Telefoni-Centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914	DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI	Telefoni-Centralino: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Nomina di Senatori del Regno.

Sua Maestà il Re, con decreto in data 9 corrente, su proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, si è compiaciuto nominare Senatori del Regno:

Anselmi Giorgio.
Bocciardi Arturo.
Broglia Giuseppe.
Cattaneo Della Volta Giuseppe.
Cogliolo Pietro.
Giardini Ernesto.
Krekich Natale.
Levi Isaia.
Micheli Ferdinando.
Moresco Mattia.
Pende Nicola.
Pozzo Attilio.
Rubino Edoardo.
Thaon di Revel Paolo.
Tournon Adriano.

(6533)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 20 novembre 1933, n. **1610**.
Autorizzazione agli ufficiali delle Forze armate a fregiarsi del distintivo d'onore di ferito per azioni fasciste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 14 dell'allegato *B* del R. decreto-legge 8 marzo 1923, n. 831, con il quale viene disciplinato l'uso del distintivo d'onore da parte degli appartenenti alla M.V.S.N. per ferita riportata in azioni fasciste;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per la guerra, per la marina e per l'aeronautica;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Gli ufficiali delle Forze armate dello Stato, che al 28 ottobre 1922 non prestavano servizio effettivo, sono autorizzati a fregiarsi del distintivo d'onore per ferita riportata in azioni fasciste, nelle forme indicate dall'art. 14 dell'allegato *B* del R. decreto-legge 8 marzo 1923, n 831, e semprechè siano in possesso del relativo brevetto.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1933 - *Anno XII*
Atti del Governo, registro 342, *foglio* 58. — MANCINI.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1933, n. 1611.
Approvazione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3 del R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597, che dà la facoltà al Governo di compilare e pubblicare il testo unico delle leggi sull'Avvocatura dello Stato;
Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

E' approvato il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate a senso dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, *foglio* 51. — MANCINI.

Testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate a senso dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

TITOLO I.

RAPPRESENTANZA, CITAZIONE IN GIUDIZIO E FORO DELLO STATO.

CAPO I.

Rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato.

Art. 1.

(Art. 1 primo comma e 15 secondo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 1 R. decreto 20 novembre 1930, n. 1483 - N. 1804).

La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio delle Amministrazioni dello Stato, anche se organizzate ad ordinamento autonomo, spettano all'Avvocatura dello Stato.

Gli avvocati dello Stato esercitano le loro funzioni innanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede e non hanno bisogno di mandato, neppure nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono il mandato speciale, bastando che consti della loro qualità.

Art. 2.

(Art. 21 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

Per la rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato nei giudizi che si svolgono fuori della sede degli uffici dell'Avvocatura dello Stato, questa ha facoltà di delegare funzionari dell'Amministrazione interessata, esclusi i magistrati dell'Ordine giudiziario, ed in casi eccezionali anche procuratori legali, esercenti nel circondario dove si svolge il giudizio.

Art. 3.

(Art. 4 ultimo comma e 15 terzo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303).

Innanzi alle preture ed agli uffici di conciliazione le Amministrazioni dello Stato possono, intesa l'Avvocatura dello Stato, essere rappresentate dai propri funzionari che siano per tali riconosciuti.

Art. 4.

(Art. 1 quarto e quinto comma R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397 - N. 650, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597 - N. 922).

Nelle cause relative al contratto di trasporto innanzi alle preture e agli uffici di conciliazione l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è rappresentata e difesa dai propri agenti i quali siano muniti di mandato generale o speciale per ciascun giudizio.

Il direttore generale delle ferrovie dello Stato ha facoltà di richiedere per la trattazione di dette cause l'Avvocatura dello Stato, la quale potrà delegare, per la rappresentanza, i capi stazione od altri agenti amministrativi ferroviari.

Art. 5.

(Art. 1 secondo e terzo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; R. decreto 3 gennaio 1931, n. 2 - N. 60).

Nessuna Amministrazione dello Stato può richiedere la assistenza di avvocati del libero foro se non per ragioni assolutamente eccezionali, inteso il parere dell'avvocato generale dello Stato e secondo norme che saranno stabilite dal Consiglio dei Ministri.

L'incarico nei singoli casi dovrà essere conferito con decreto del Capo del Governo di concerto col Ministro dal quale dipende l'Amministrazione interessata e col Ministro per le finanze.

CAPO II.

Foro dello Stato.

Art. 6.

(Art. 19 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

Salva la disposizione dell'articolo seguente, la competenza per le cause nelle quali è parte una Amministrazione dello Stato, anche nel caso di più convenuti ai sensi dell'art. 98 del codice di procedura civile, spetta al tribunale o alla corte di appello del luogo dove ha sede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto si trova il tribunale o la corte d'appello che sarebbe competente secondo le norme ordinarie.

Quando un'Amministrazione dello Stato è chiamata in garantia, la cognizione così della causa principale come della azione in garantia è devoluta, sulla semplice richiesta della Amministrazione, con ordinanza del presidente, all'autorità giudiziaria competente a norma del comma precedente.

Art. 7.

(Art. 20 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 1 secondo comma R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397 - N. 650, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597 - N. 922).

Le norme ordinarie di competenza rimangono ferme, anche quando sia in causa un'Amministrazione dello Stato, per i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori, nonchè per i giudizi relativi ai procedimenti esecutivi e fallimentari e a quelli di cui agli articoli 873 del Codice di commercio e 94 del Codice di procedura civile. Rimangono ferme inoltre nei casi di volontario intervento in causa di un'Amministrazione dello Stato e nei giudizi di opposizione di terzo.

L'appello dalle sentenze dei pretori e dalle sentenze dei tribunali, pronunciate nei giudizi suddetti, è proposto rispettivamente innanzi al tribunale ed alla corte d'appello del luogo dove ha sede l'Avvocatura dello Stato nel cui distretto le sentenze stesse furono pronunciate.

Art. 8.

(Art. 1 R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2107 - N. 12 del 1925, convertito in legge con la legge 3 aprile 1926, n. 607 - N. 891).

La decisione delle controversie giudiziali riguardanti le tasse e sovratasse, anche se insorte in sede di esecuzione, spetta in prima istanza, quando sia parte l'Amministrazione dello Stato, al tribunale civile del luogo dove risiede l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato, nel cui distretto trovasi l'ufficio che ha liquidato la tassa o la sovratassa controversa.

Art. 9.

(Art. 22 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

La incompetenza in rapporto agli articoli 6, primo comma, 7, secondo comma, e 8 può essere eccepita in qualunque stato e grado della causa. L'autorità giudiziaria deve pronunciarla anche di ufficio.

Art. 10.

(Art. 23 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

Nei giudizi nei quali è parte un'Amministrazione dello Stato la Corte di cassazione, nel disporre il rinvio a senso del primo capoverso dell'art. 544 del Codice di procedura civile, rimanda la causa ad altra autorità giudiziaria con sede in luogo ove ha pure sede un ufficio dell'Avvocatura dello Stato.

CAPO III.

Citazione in giudizio delle Amministrazioni dello Stato ed altre notificazioni alle stesse.

Art. 11.

(Art. 138 Codice procedura civile; art. 25 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 1 secondo comma R. decreto-legge 10 novembre 1924, n. 2107 - N. 12 del 1925, convertito in legge con la legge 3 aprile 1926, n. 607 - N. 891).

Salva la disposizione dell'articolo seguente, le citazioni, i ricorsi e qualsiasi atto di opposizione giudiziale devono essere notificati alle Amministrazioni dello Stato presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria innanzi alla quale è portata la causa, nella persona che le rappresenta secondo le norme organiche.

Ogni altro atto giudiziale e le sentenze devono essere notificati presso l'ufficio dell'Avvocatura dello Stato nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria presso cui pende la causa o che ha pronunciato la sentenza.

Le notificazioni di cui ai comma precedenti devono essere fatte presso la competente Avvocatura dello Stato a pena di nullità da pronunciarsi anche d'ufficio.

Art. 12.

(Art. 25 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

Per i giudizi innanzi ai pretori ed ai conciliatori, anche in sede di opposizione ad ingiunzione, come per quelli che si svolgono innanzi alle giurisdizioni amministrative o speciali, od innanzi agli arbitri, le notificazioni si fanno direttamente presso le Amministrazioni.

TITOLO II.

AVVOCATURA DELLO STATO.

CAPO I.

Funzioni dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 13.

L'Avvocatura dello Stato provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi dello Stato; alle consultazioni legali richieste dalle Amministrazioni ed inoltre a consigliarle e dirigerle quando si tratti di promuovere, contestare o abbandonare giudizi; esamina progetti di legge, di regolamenti, di capitolati redatti dalle Amministrazioni, qualora ne sia richiesta; predispone transazioni d'accordo con le Amministrazioni interessate; esprime parere sugli atti di transazione redatti dalle Amministrazioni; prepara contratti e suggerisce provvedimenti intorno a reclami o questioni mossi amministrativamente che possano dar materia di litigio.

Art. 14.

(Art. 14 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303).

L'Avvocatura dello Stato corrisponde direttamente con le Amministrazioni dello Stato, alle quali richiede tutti gli schiarimenti, le notizie e i documenti necessari per l'adempimento delle sue attribuzioni.

Art. 15.

(Art. 13 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; R. decreto 16 maggio 1872, n. 826; R. decreto 3 gennaio 1931, n. 2 - N. 60).

L'avvocato generale dello Stato fa tutte le proposte per le nomine e per ogni altro provvedimento riguardante il personale dell'Avvocatura dello Stato; vigila l'andamento del servizio; sovraintende alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi con generali istruzioni e speciali norme direttive; risolve le divergenze di parere sia tra gli uffici distrettuali dell'Avvocatura dello Stato, sia tra questi e gli uffici amministrativi.

L'avvocato generale riferisce al Capo del Governo sull'andamento dei lavori dell'Avvocatura dello Stato, presentando apposite relazioni.

Art. 16.

Il vice avvocato generale dello Stato coadiuva l'avvocato generale e lo supplisce in caso di impedimento od assenza.

CAPO II.

Uffici dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 17.

(Art. 2 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; R. decreto 3 gennaio 1931, n. 2 - N. 60).

Gli uffici dell'Avvocatura dello Stato dipendono dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e sono posti sotto la immediata direzione dell'avvocato generale.

Art. 18.

(Art. 3 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 1 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 2 R. decreto 20 novembre 1930, n. 1483 - N. 1804; art. 1 R. decreto 9 agosto 1929, n. 1621 - N. 2251).

L'Avvocatura dello Stato è costituita dall'Avvocatura generale con sede in Roma e dalle Avvocature distrettuali.

Le Avvocature distrettuali dello Stato sono in numero di diciassette con sede in Ancona, Aquila, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Torino, Trieste e Venezia.

La circoscrizione delle Avvocature distrettuali dello Stato coincide con quella delle rispettive Corti di appello.

Nella circoscrizione della Corte di appello di Roma le attribuzioni dell'Avvocatura distrettuale sono esercitate dall'Avvocatura generale dello Stato.

Per la consulenza legale e la difesa delle cause dello Stato in Tripolitania ed in Cirenaica è istituito un ufficio di Avvocatura dello Stato in Tripoli, con una sede distaccata a Bengasi.

Art. 19.

(Art. 3 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 8 decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 560, convertito in legge con la legge 15 ottobre 1923, n. 2293; articoli 6 e 12 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

L'Avvocatura generale dello Stato è costituita dall'avvocato generale dello Stato, dal vice avvocato generale dello Stato, dai sostituti avvocati generali dello Stato, dal segretario generale della Avvocatura dello Stato, da vice avvocati dello Stato e da sostituti avvocati dello Stato.

Ciascuna Avvocatura distrettuale dello Stato è costituita da un avvocato distrettuale dello Stato, da vice avvocati dello Stato e da sostituti avvocati dello Stato.

Dell'Avvocatura generale dello Stato e di ciascuna delle Avvocature distrettuali fanno anche parte aggiunti di procura, i quali possono assumere la rappresentanza in giudizio delle Amministrazioni nei modi di cui al secondo comma dell'art. 1.

Le attribuzioni dell'Avvocatura generale dello Stato e quelle delle Avvocature distrettuali sono determinate dal regolamento.

Art. 20.

(Art. 8 decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 560, convertito in legge con legge 15 ottobre 1923, n. 2293; art. 3 R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1810, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 - N. 786).

Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato è specialmente incaricato di sovraintendere agli affari amministrativi e di carattere riservato.

In caso di assenza o di impedimento del segretario generale, l'avvocato generale dello Stato incarica un altro avvocato di esercitarne temporaneamente le funzioni.

Art. 21.

(Articoli 18 e 19 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 26 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, art. 35 R. decreto-legge 7 gennaio 1926, n. 13 - N. 92, convertito in legge con la legge 24 maggio 1926, n. 898 - N. 1206).

L'Avvocatura generale dello Stato e le Avvocature distrettuali curano la esazione delle competenze di avvocato e di procuratore nei giudizi da esse rispettivamente trattati, per ripartirle fra i proprii funzionari secondo le norme dell'apposito regolamento da approvare con decreto del Capo del Governo di concerto col Ministro per le finanze.

Le competenze di avvocato e di procuratore per la difesa e la rappresentanza delle Amministrazioni dello Stato sono riscosse in confronto della controparte quando siano state poste a suo carico per effetto di sentenza, rinunzia o transazione. La ripartizione non ha luogo se non dopo che i titoli in base ai quali furono riscosse siano divenuti irrevocabili, le sentenze per passaggio in giudicato, le rinunzie per accettazione e le transazioni per approvazione.

Negli altri casi di transazione dopo sentenza favorevole alle Amministrazioni dello Stato e nei casi di pronunciata compensazione di spese in cause nelle quali le Amministrazioni stesse non siano rimaste soccombenti, sarà corrisposta dall'Erario all'Avvocatura dello Stato, con le modalità stabilite dal regolamento, la metà delle competenze di avvocato e di procuratore che si sarebbero liquidate nei confronti del soccombente. Quando la compensazione delle spese sia parziale, oltre la quota degli onorari riscossa in confronto del soccombente, sarà corrisposta dall'Erario la metà della quota di competenze di avvocato e di procuratore sulla quale cadde la compensazione.

CAPO III.

Personale dell'Avvocatura dello Stato.

Art. 22.

(Art. 5 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; articoli 4 e 5 R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, articolo 3 R. decreto 20 novembre 1930, n. 1483 - N. 1804).

Il ruolo, i titoli e i gradi del personale della Avvocatura dello Stato sono stabiliti in conformità della tabella *A* allegata al presente testo unico.

Gli stipendi e i relativi aumenti periodici sono determinati in conformità del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, e tabelle relative e delle successive modificazioni.

Art. 23.

(Art. 6 primo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303).

Gli avvocati dello Stato sono equiparati ai magistrati dell'Ordine giudiziario in conformità della tabella *B* annessa al presente testo unico.

Art. 24.

(Art. 9 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 3 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

I funzionari dell'Avvocatura dello Stato non possono occupare altri pubblici impieghi, nè esercitare la mercatura o altra professione, nè, senza l'autorizzazione dell'avvocato generale dello Stato, assumere incarichi retribuiti di qualsiasi genere.

Presso gli uffici dell'Avvocatura dello Stato può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio delle professioni di avvocato e di procuratore.

La pratica non dà alcun titolo per l'ammissione nelle carriere dell'Avvocatura dello Stato e non può durare oltre il tempo minimo richiesto per essere ammessi agli esami per la iscrizione negli albi professionali.

Art. 25.

(Art. 4 primo e secondo comma R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 8 decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 560, convertito in legge con la legge 15 ottobre 1923, n. 2293).

È istituita una Commissione permanente per il personale dell'Avvocatura dello Stato, composta dall'avvocato generale dello Stato che la presiede, dal vice avvocato generale dello Stato e dai tre sostituti avvocati generali più anziani.

Quando si debba procedere alle nomine in conformità del l'art. 31 del presente testo unico fa parte della Commissione un magistrato di grado non inferiore a quello di consigliere di Corte di cassazione, designato dal Ministro per la grazia e giustizia.

Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato interviene nella Commissione come segretario ed ha voto consultivo.

Art. 26.

(Art. 4 secondo e terzo comma R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 8 ultimo comma decreto-legge Luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 560, convertito in legge con la legge 15 ottobre 1923, n. 2293; art. 3 R. decreto-legge 2 ottobre 1919, n. 1810, convertito in legge con la legge 17 aprile 1925, n. 473 - N. 786).

In caso di assenza o di impedimento dell'avvocato generale dello Stato la Commissione del personale è presieduta dal vice avvocato generale dello Stato. Per la validità delle deliberazioni occorre l'intervento di almeno tre membri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità di voti avrà la prevalenza quello del presidente.

In caso di assenza od impedimento del segretario generale dell'Avvocatura dello Stato, l'avvocato generale incarica di esercitarne temporaneamente le funzioni uno degli avvocati dipendenti, il quale interviene nella Commissione come segretario, ma senza voto consultivo.

Le funzioni della Commissione in ordine alle nomine, promozioni ed ai provvedimenti disciplinari, sono determinate dal regolamento.

Art. 27.

(Art. 7 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303).

I posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe sono conferiti in seguito a concorso per esame teorico e pratico, al quale possono essere ammessi: i magistrati che abbiano almeno quattro anni di servizio, compreso l'uditorato, ed abbiano conseguito la nomina a giudice aggiunto od a pretore; gli avvocati che siano iscritti nell'albo da almeno due anni; gli aggiunti di procura dell'Avvocatura dello Stato dopo almeno tre anni di servizio.

Per l'ammissione al concorso occorre non avere oltrepassata l'età di trentacinque anni, fatta eccezione per gli aggiunti di procura e per i magistrati e salve le altre eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

Art. 28.

(Art. 7 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

Nel ruolo degli avvocati dello Stato le promozioni sono:

da sostituto avvocato dello Stato di seconda classe a sostituto avvocato dello Stato di prima classe;

da sostituto avvocato dello Stato di prima classe a segretario generale dell'Avvocatura dello Stato od a vice avvocato dello Stato;

da segretario generale dell'Avvocatura dello Stato o da vice avvocato dello Stato a sostituto avvocato generale dello Stato o ad avvocato distrettuale dello Stato;

da sostituto avvocato generale dello Stato o da avvocato distrettuale dello Stato a vice avvocato generale dello Stato;

da vice avvocato generale dello Stato ad avvocato generale dello Stato.

Le promozioni al grado di sostituto avvocato dello Stato di prima classe sono fatte per i primi due quinti a scelta e per gli altri tre quinti secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito.

Le promozioni al grado di vice avvocato dello Stato sono fatte per i primi tre quinti a scelta e per gli altri due quinti secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito.

Le promozioni ai gradi superiori sono fatte esclusivamente a scelta.

Le promozioni sono disposte con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, previo il giudizio di promovibilità dato dalla Commissione del personale per i gradi di sostituto avvocato di prima classe, vice avvocato, avvocato distrettuale e sostituto avvocato generale; previa deliberazione del Consiglio dei Ministri per i gradi superiori, sentito l'avvocato generale dello Stato per la promozione a vice avvocato generale.

Art. 29.

(Art. 6 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato è nominato con decreto Reale tra i vice avvocati dello Stato o, altrimenti, con promozione a scelta tra i sostituti avvocati dello Stato, previa in quest'ultimo caso deliberazione della Commissione del personale.

Su proposta dell'avvocato generale dello Stato il segretario generale potrà passare tra i vice avvocati prendendo il posto determinato dall'anzianità dell'originaria sua promozione a vice avvocato od a segretario generale.

Art. 30.

La nomina dell'avvocato generale dello Stato è fatta con decreto Reale su proposta del Capo del Governo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Art. 31.

(Art. 8 quarto comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303).

Al posto di vice avvocato generale dello Stato ed a non oltre la metà dei posti vacanti in ciascun grado del ruolo degli avvocati dello Stato possono essere nominati, con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, per il vice avvocato generale inteso l'avvocato generale e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, e per gli altri intesa la Commissione del personale:

a) i laureati in giurisprudenza che esercitino nel Regno la professione di avvocato da non meno di dieci anni, o da non meno di sei quando siano insegnanti effettivi di materie giuridiche in un Istituto governativo di istruzione superiore, e che abbiano acquistato meritata fama nell'esercizio forense;

b) i magistrati che consentano al passaggio. Questi potranno essere collocati nel grado immediatamente superiore a quello dal quale provengono.

Art. 32.

(Art. 12 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828; art. 11 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855).

Gli aggiunti di procura sono nominati con decreto del Capo del Governo tra gli iscritti nell'albo dei procuratori legali e tra gli uditori di tribunale o di pretura che abbiano compiuto rispettivamente dodici o diciotto mesi di tirocinio effettivo, purchè siano riconosciuti idonei dalla Commissione del personale.

Gli aggiunti di procura possono anche essere nominati in seguito a concorso per esami, al quale saranno ammessi coloro che soddisfino alle condizioni di cui al comma precedente, nonchè i laureati in giurisprudenza aventi i requisiti per partecipare all'esame per l'iscrizione nell'albo dei procuratori legali. Alla pratica forense nello studio di un procuratore è equiparata la pratica presso un avvocato o presso l'Avvocatura dello Stato. L'esame è teorico e pratico e verte sulle materie dell'esame di concorso per l'iscrizione nell'albo dei procuratori, secondo le norme stabilite dal regolamento.

Per conseguire la nomina ad aggiunto di procura occorre non avere superato l'età di anni trenta, fatta eccezione per coloro che provengano dal ruolo della magistratura e salve le altre eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti.

Dopo un anno di esercizio delle loro funzioni gli aggiunti di procura sono scrutinati dalla Commissione del personale all'effetto di stabilire se debbano rimanere in servizio od essere licenziati con preavviso di tre mesi e senza diritto ad alcuna indennità.

Art. 33.

(Art. 10 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855).

Le promozioni nel ruolo degli aggiunti di procura sono conferite secondo il turno di anzianità, previo giudizio di promovibilità per merito dato dalla Commissione del personale, non prima di due anni dalla nomina alla classe inferiore.

Art. 34.

(Art. 11 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 13 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

Il limite di età per il collocamento a riposo è fissato per gli avvocati dello Stato di grado superiore a quello di sostituto avvocato al compimento degli anni settanta, per i sostituti avvocati al compimento degli anni sessantacinque.

Art. 35.

(Art. 8 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

Nel fare le designazioni dei vice avvocati dello Stato promovibili al grado di sostituto avvocato generale o di avvocato distrettuale dello Stato la Commissione del personale indica per la dispensa e il collocamento a riposo i vice avvocati i quali, per difetto di operosità o di capacità, non risultino più idonei alle funzioni del proprio grado.

Con deliberazione del Consiglio dei Ministri, e su proposta motivata dell'avvocato generale dello Stato, sono dispensati dal servizio e collocati a riposo i funzionari di grado superiore a quello di vice avvocato che per difetto di operosità o di capacità non corrispondano più alle esigenze di servizio.

Art. 36.

(Art. 9 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

I sostituti avvocati dello Stato, i quali in tre o più scrutini consecutivi, di cui l'ultimo sia distante dal primo di almeno tre anni, siano stati pretermessi nella promozione per merito a vice avvocato, sono annualmente sottoposti a giudizio della Commissione del personale la quale dichiara se per operosità e capacità conservino la idoneità alle funzioni del proprio grado. In caso di giudizio sfavorevole sono dispensati dal servizio e collocati a riposo.

Sono dispensati dal servizio e collocati a riposo i sostituti avvocati dello Stato i quali per tre volte consecutive siano stati pretermessi nella concessione dell'aumento periodico di stipendio.

Art. 37.

Gli avvocati distrettuali dello Stato possono essere collocati a disposizione dal Capo del Governo per un termine non eccedente i sei mesi, quando ciò sia richiesto dai bisogni del servizio, sentito l'avvocato generale dello Stato e previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

Quando nel termine per cui furono collocati a disposizione non siano richiamati alle loro funzioni, sono collocati in aspettativa per motivi di servizio per un termine non eccedente due anni.

Se non vengano richiamati alle loro funzioni neppure nel termine dell'aspettativa, sono dispensati dal servizio ed ammessi a far valere il loro diritto a pensione a norma di legge.

Art. 38.

Durante la disposizione e l'aspettativa per motivi di servizio, gli avvocati distrettuali sono collocati fuori ruolo ed è loro conceduto un assegno che è eguale allo stipendio durante la disposizione, e non maggiore di due terzi, nè minore della metà durante l'aspettativa.

Al termine della disposizione o dell'aspettativa hanno diritto di riprendere il posto che avevano nella graduatoria di anzianità.

Il tempo passato a disposizione od in aspettativa per motivi di servizio è valutato per intero agli effetti della pensione di riposo.

Gli avvocati distrettuali a disposizione o in aspettativa per motivi di servizio non possono eccedere nello stesso tempo il numero di uno.

Art. 39.

(Art. 8 terzo comma testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303).

Per la nomina, le promozioni e il collocamento a riposo del personale d'ordine e subalterno dell'Avvocatura dello Stato si applicano, in quanto non sia diversamente disposto nel presente testo unico e nel relativo regolamento, le norme del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico, e del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e rispettive modificazioni ed integrazioni.

Art. 40.

Al personale dell'Avvocatura dello Stato sono applicabili le disposizioni contenute nella parte seconda del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, in relazione alle norme del presente testo unico, salvo quanto sarà disposto nel regolamento.

La censura e la riduzione dello stipendio sono inflitte dall'avvocato generale dello Stato con provvedimento definitivo.

Le attribuzioni della Commissione di disciplina sono esercitate dal Consiglio dei Ministri per i funzionari di grado superiore a vice avvocato dello Stato e negli altri casi dalla Commissione del personale, in conformità del regolamento.

Art. 41.

(Art. 16 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303; art. 2 decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311).

Al personale dell'Avvocatura dello Stato spettano le indennità di viaggio e di soggiorno giusta il decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e gli articoli 180 e 181 del R. decreto 11 novembre 1923, n. 2395, nei casi ivi previsti, salva la riduzione di cui all'art. 1 del R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491, convertito in legge con la legge 6 gennaio 1931, n. 18.

Agli avvocati dello Stato e agli aggiunti di procura, quando si recano fuori della città dove il loro ufficio ha sede per l'assistenza delle Amministrazioni nelle vertenze e nei giudizi, oltre le indennità di cui al precedente comma, potrà essere corrisposta un'indennità complementare da liquidarsi di volta in volta dall'Amministrazione interessata di concerto col Capo del Governo per l'avvocato generale dello Stato e su proposta di quest'ultimo per tutti gli altri funzionari.

Art. 42.

(R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188 - N 425, convertito in legge con la legge 10 luglio 1926, n. 1257 - N. 1561).

Al personale dell'Avvocatura dello Stato spettano le concessioni ferroviarie di viaggio in conformità delle disposizioni del R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188, convertito in legge con la legge 10 luglio 1926, n. 1257.

TITOLO III.

ASSUNZIONE DA PARTE DELL'AVVOCATURA DELLO STATO DELLA RAPPRESENTANZA E DIFESA DI AMMINISTRAZIONI NON STATALI E DEGLI IMPIEGATI.

Art. 43.

L'Avvocatura dello Stato può assumere la rappresentanza e la difesa nei giudizi attivi e passivi avanti le autorità giudiziarie, i collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali di Amministrazioni pubbliche non statali ed Enti sovvenzionati, sottoposti a tutela od anche a sola vigilanza dello Stato, sempre che ne sia autorizzata da disposizione di legge, di regolamento o di altro provvedimento approvato con Regio decreto.

Art. 44.

(Art. 5 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

L'Avvocatura dello Stato assume la rappresentanza e la difesa degli impiegati e agenti delle Amministrazioni dello Stato o delle Amministrazioni o degli Enti di cui all'art. 43 nei giudizi civili e penali che li interessino per fatti e cause di servizio, qualora le Amministrazioni o gli Enti ne facciano richiesta, e l'avvocato generale dello Stato ne riconosca la opportunità.

Art. 45.

Per l'esercizio delle funzioni di cui ai due precedenti articoli si applica il secondo comma dell'art. 1 del presente testo unico.

TITOLO IV.

DISPOSIZIONI GENERALI, TRANSITORIE E FINALI.

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 46.

(Art. 55 R. decreto 25 ottobre 1928, n. 3497 - N. 1043 del 1929; art. 2 R. decreto 9 agosto 1929, n. 1621 - N. 2251).

Le norme dei titoli I e II si applicano anche per gli affari delle Colonie e dei Possedimenti da trattarsi nel territorio del Regno.

Nelle Colonie libiche tutte le controversie fra i privati e la pubblica Amministrazione di competenza della autorità giudiziaria sono devolute esclusivamente alla cognizione del tribunale civile di Tripoli per la Tripolitania e del tribunale civile di Bengasi per la Cirenaica.

L'incompetenza in rapporto al comma precedente può essere eccepita in qualunque stato e grado della causa. L'autorità giudiziaria deve pronunziarla anche d'ufficio.

L'Amministrazione dello Stato è citata e istituisce giudizi in persona del Governatore.

Le citazioni, le sentenze ed ogni atto giudiziale devono essere notificati a pena di nullità da pronunciarsi anche di ufficio presso l'Avvocatura dello Stato in Tripoli per la Tripolitania e nella sede distaccata di Bengasi per la Cirenaica. I ricorsi per cassazione devono essere notificati, egualmente a pena di nullità da pronunciarsi anche di ufficio, presso l'Avvocatura generale in Roma.

Art. 47.

(Art. 1 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303).

L'Avvocatura dello Stato dà i pareri che le siano richiesti dagli enti dei quali assume la rappresentanza e la difesa a norma del titolo III.

Art. 48.

Le norme del titolo III possono applicarsi anche ad Amministrazioni di Stato estere ed a rappresentanze dei rispettivi Governi in quanto siano attrici o convenute in giudizi da svolgersi nel Regno e l'Avvocatura dello Stato sia autorizzata nei modi indicati all'art. 43 ad assumerne la rappresentanza e difesa.

Art. 49.

(Art. 17 testo unico approvato con R. decreto 24 novembre 1913, n. 1303).

Le competenze dei procuratori legali delegati a norma dell'art. 2 sono liquidate dall'avvocato distrettuale dello Stato, e, per il distretto della Corte d'appello di Roma, dall'avvocato generale dello Stato.

Sui reclami contro la liquidazione degli avvocati distrettuali dello Stato provvede l'avvocato generale dello Stato.

Le determinazioni dell'avvocato generale dello Stato relativamente alle liquidazioni di cui nel presente articolo sono definitive ed insindacabili.

Art. 50.

(Legge 13 aprile 1933, n. 378).

Ai funzionari, impiegati ed agenti dell'Avvocatura dello Stato è vietato di costituire o partecipare ad associazioni del genere di cui all'art. 11 della legge 3 aprile 1926, n. 563, sulla disciplina giuridica dei rapporti collettivi di lavoro.

CAPO II.

Disposizioni transitorie.

Art. 51.

(Art. 24 secondo comma R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

Ove la Corte di cassazione prima dell'entrata in vigore delle disposizioni del capo III del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2828, abbia disposto il rinvio della causa innanzi ad autorità giudiziaria non competente a norma delle disposizioni medesime, il primo presidente della Corte di cassazione, su richiesta della parte diligente, provvede con ordinanza alla designazione del giudice di rinvio a norma del precedente art. 10.

Art. 52.

(Art. 9 R. decreto 25 giugno 1865, n. 2361).

Fino a quando non sia approvata una nuova tabella in sostituzione di quella annessa al Regio decreto 25 giugno 1865, n. 2361, le notificazioni alle Amministrazioni dello Stato degli atti di cui agli articoli 11 e 12 debbono essere fatte, ferme le norme di competenza contenute nel titolo I, alla persona che le rappresenta nel luogo ove risiede l'autorità giudiziaria che sarebbe competente secondo le norme ordinarie della procedura civile.

Art. 53.

(Art. 14 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

All'avvocato generale dello Stato e al vice avvocato generale dello Stato in carica al 1° dicembre 1923 quando siano collocati a riposo spetterà il trattamento di cui all'art. 206 del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, modificato dal Regio decreto 4 ottobre 1928, n. 2304, e dall'art. 1 del Regio decreto-legge 11 aprile 1929, n. 468, convertito in legge con la legge 27 giugno 1929, n. 1129.

Art. 54.

(Art. 2 R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2828).

Agli effetti dell'art. 31 lettera *a*) per i dalmati i quali abbiano optato per la cittadinanza italiana in virtù del Trattato di Rapallo la professione presso i collegi giudiziari del cessato impero austro-ungarico si considera come esercitata nel Regno.

Art. 55.

(Art. 1 terzo comma R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 397 - N. 650, convertito in legge con la legge 21 marzo 1926, n. 597 - N. 922).

Presso l'Amministrazione centrale delle ferrovie dello Stato sono distaccati funzionari dell'Avvocatura dello Stato per provvedere alla consulenza e alla assistenza immediata. Ai detti funzionari può anche essere affidata dall'avvocato generale dello Stato la trattazione consultiva e contenziosa di altri affari.

Art. 56.

(Art. 9 R. decreto 13 gennaio 1924, n. 9;
art. 6 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855).

Il personale proveniente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in virtù dei Regi decreti 13 gennaio 1924, n. 9, e 1° maggio 1925, n. 591, rimane iscritto al fondo pensioni di cui al testo unico approvato con Regio decreto 22 aprile 1909, n. 229, e modificazioni successive, continuando ad essere soggetto alle relative trattenute.

Parimenti col medesimo obbligo esso continuerà ad essere iscritto all'opera di previdenza per il personale delle ferrovie dello Stato di cui alla legge 10 giugno 1913, n. 641, e successive modificazioni.

I contributi già a carico dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per i due istituti suddetti gravano sui fondi dell'Amministrazione delle finanze.

I funzionari ed agenti provenienti dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato continuano a fruire degli alloggi nelle case dei ferrovieri di cui fossero forniti all'atto del passaggio e conservano, inoltre, essendo in possesso dei voluti requisiti, il diritto alla assegnazione di alloggi costruiti o costruendi da società cooperative edilizie ferroviarie nelle quali, al momento del trasferimento nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato, avessero la iscrizione a socio.

Art. 57.

(Art. 5 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855).

Ai funzionari ed agenti, provenienti dall'Amministrazione ferroviaria, ai quali, in conseguenza del trasferimento nel ruolo dell'Avvocatura dello Stato, sia attribuito un emolumento inferiore a quello di cui si trovavano provvisti, è corrisposta la differenza a titolo di assegno personale da assorbirsi in occasione delle promozioni e dei periodici aumenti di stipendio successivi.

Art. 58.

(Art. 7 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855; art. 11 n. 1 lettera *a* R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 188 - N. 425, convertito in legge con la legge 10 luglio 1926, n. 1257 - N. 1561).

Ai funzionari ed agenti provenienti dall'Amministrazione ferroviaria è conservato il trattamento spettante ad essi ed alle famiglie al momento del passaggio all'Avvocatura dello Stato per quanto riflette la circolazione ferroviaria e le concessioni che possono essere ammesse direttamente dall'Amministrazione delle ferrovie dello Stato sulle proprie linee.

Art. 59.

(Art. 8 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855).

I mobili di ufficio, di biblioteca e di archivio ed i libri assegnati al soppresso ufficio legale delle Ferrovie dello Stato sono ceduti all'Avvocatura dello Stato e restano a carico di essa a decorrere dal 1° luglio 1925.

Art. 60.

(Art. 9 R. decreto 1° maggio 1925, n. 591 - N. 855).

Rimane a carico dell'Amministrazione ferroviaria l'annua assegnazione di fondi per la biblioteca ceduta all'Avvocatura dello Stato nella misura fissata all'entrata in vigore del Regio decreto 1° maggio 1925, n. 591.

CAPO III.

Disposizioni finali

Art. 61.

Sono abrogate le disposizioni contrarie alle norme contenute nel presente testo unico.

Art. 62.

Con decreto Reale, su proposta del Capo del Governo, di concerto col Ministro per le finanze, saranno emanate le norme occorrenti per l'attuazione del presente testo unico.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA *A*.

Avvocatura dello Stato.

Avvocati dello Stato

(Gruppo A)

Grado		Numero dei posti
2°	Avvocato generale dello Stato	1
3°	Vice avvocato generale dello Stato	1
4°	Sostituti avvocati generali dello Stato	17
4°	Avvocati distrettuali dello Stato	17
5°	Segretario generale dell'Avvocatura dello Stato	1
5°	Vice avvocati dello Stato	58
6°	Sostituti avvocati dello Stato di I classe	44
7°	Sostituti avvocati dello Stato di II classe	63
		202

Aggiunti di procura

(Gruppo A)

9°	Aggiunti di procura di I classe	10
10°	Aggiunti di procura di II classe	14
11°	Aggiunti di procura di III classe	18
		42

Categoria d'ordine

(Gruppo C)

9°	Archivisti capi	7
10°	Primi archivisti	21
11°	Archivisti	32
12°	Applicati	57
13°	Alunni d'ordine	13
		130

Personale subalterno

Primi commessi	2
Agenti tecnici	3
Commessi e uscieri capi	30
Uscieri	30
Inservienti	18
	83

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

TABELLA *B*.

Tabella di equiparazione tra gli avvocati dello Stato ed i magistrati dell'Ordine giudiziario.

Avvocato generale dello Stato — Procuratore generale di Corte di cassazione.

Vice avvocato generale dello Stato — Primo presidente di Corte di appello e magistrati equiparati.

Sostituti avvocati generali dello Stato ed avvocati distrettuali dello Stato — Consiglieri di Corte di cassazione e magistrati equiparati.

Vice avvocati dello Stato e segretario generale dell'Avvocatura dello Stato — Consiglieri di Corte di appello e magistrati equiparati.

Sostituti avvocati dello Stato di prima classe — Giudici di tribunale di prima classe e magistrati equiparati.

Sostituti avvocati dello Stato di seconda classe — Giudici di tribunale di seconda classe e magistrati equiparati.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1933, n. 1612.

Approvazione del regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Visto l'art. 62 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate a sensó dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato approvato con Nostro decreto di pari data;

Visto l'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, di concerto coi Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È approvato il regolamento per la esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate a senso dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, annesso al presente decreto, firmato, d'ordine Nostro, dal Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, e dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 9 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 52. — MANCINI.

Regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche emanate a senso dell'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100, sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato.

CAPO I.

ATTRIBUZIONI DEGLI UFFICI DELLA AVVOCATURA DELLO STATO.

Art. 1.

L'Avvocatura generale dello Stato provvede alla difesa delle cause davanti alla Corte di cassazione, al Tribunale superiore delle acque pubbliche, alle altre supreme giurisdizioni, anche amministrative, ed ai collegi arbitrali aventi sede in Roma.

Provvede pure alla rappresentanza e difesa delle Amministrazioni nella circoscrizione della Corte di appello di Roma.

Art. 2.

Le Avvocature distrettuali dello Stato provvedono alla rappresentanza e difesa delle Amministrazioni nelle rispettive circoscrizioni.

Art. 3.

L'Avvocatura generale dello Stato può avocare a sè la trattazione di qualunque causa in qualsiasi stadio, sede o giurisdizione si svolga.

A tale scopo gli avvocati distrettuali dello Stato, all'inizio di ogni causa che abbia speciale importanza per valore o per le questioni giuridiche delle quali si disputa, ne daranno sommaria informazione all'Avvocatura generale.

Gli avvocati dello Stato e gli aggiunti di procura addetti alle Avvocature distrettuali possono, in via eccezionale, essere incaricati della rappresentanza e difesa delle Amministrazioni in cause che si svolgono fuori della circoscrizione del loro ufficio, quando l'avvocato generale dello Stato ne ravvisi l'opportunità.

Art. 4.

Salva la facoltà dell'Avvocatura generale dello Stato di rendere consultazioni in qualsiasi affare, ciascun ufficio di Avvocatura dello Stato provvede alla consulenza per le controversie di sua competenza e nei riguardi di tutti gli uffici della propria circoscrizione.

CAPO II.

SERVIZIO DI PROCURA.

Art. 5.

Le funzioni di procura sono di regola esercitate dagli avvocati dello Stato designati al principio di ogni anno dall'avvocato generale, su proposta, per le Avvocature distrettuali, dei rispettivi capi.

Nell'esercizio di tali funzioni i detti avvocati sono coadiuvati dagli aggiunti di procura.

In ogni ufficio è affidato ad un avvocato dello Stato designato a norma del primo comma del presente articolo l'incarico di sovraintendere e vigilare il servizio di procura.

CAPO III.

SERVIZI AMMINISTRATIVI.

Art. 6.

Presso l'Avvocatura generale dello Stato è costituito un ufficio di segreteria al quale sono addetti, oltre il segretario generale, funzionari ed impiegati scelti dall'avvocato generale dello Stato.

Art. 7.

L'avvocato generale dello Stato designa tra gli impiegati d'ordine l'economo dell'Avvocatura generale dello Stato, che esercita le funzioni di vice consegnatario ai sensi dell'ordinamento dei servizi del Provveditorato generale dello Stato e provvede alle spese d'ufficio dell'Avvocatura generale.

Art. 8.

Per la vigilanza del servizio della biblioteca e per l'acquisto dei libri è designato dall'avvocato generale dello Stato e dagli avvocati distrettuali un funzionario dei rispettivi uffici.

La custodia dei libri e dei materiali della biblioteca può essere affidata dal capo dell'ufficio ad un impiegato d'ordine.

CAPO IV.

ASSUNZIONE DEL PERSONALE.

SEZIONE 1.

Avvocati dello Stato ed aggiunti di procura.

Art. 9.

Per conseguire la nomina nel ruolo degli avvocati dello Stato o in quello degli aggiunti di procura, occorre, oltrechè soddisfare alle condizioni specificatamente indicate negli articoli 27, 31 e 32 del testo unico, possedere i requisiti generali richiesti per la nomina ad impiegato dello Stato dall'art. 1 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e dalle successive disposizioni modificative e integrative.

Art. 10.

I concorsi ai posti di sostituto avvocato dello Stato di seconda classe o di aggiunto di procura di terza classe sono indetti con decreto del Capo del Governo, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nei bollettini ufficiali del personale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero di grazia e giustizia.

Il possesso delle condizioni richieste per l'ammissione ai concorsi deve essere perfetto alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda, ad eccezione del requisito dell'età, che deve sussistere alla data del decreto che bandisce il concorso.

Art. 11.

Il termine per la presentazione delle domande di ammissione ai concorsi, regolarmente documentate, non sarà minore di sessanta giorni a decorrere dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno del decreto che indice i concorsi a norma dell'art. 10.

Non sono prese in considerazione le domande non pervenute all'Avvocatura generale dello Stato con la regolare documentazione nel termine stabilito.

L'avvocato generale dello Stato potrà disporre che gli aspiranti siano sottoposti ad una visita medica di ufficio per l'accertamento della idoneità fisica al servizio.

L'avvocato generale dello Stato giudica definitivamente della ammissibilità degli aspiranti.

Prima del giorno fissato per gli esami ciascun concorrente sarà avvertito dell'esito della domanda.

Agli aspiranti ammessi sarà inviata una tessera personale di riconoscimento.

Art. 12.

L'esame per i posti di sostituto avvocato dello Stato ha luogo in Roma e consta di tre prove scritte e di una orale.

Le prove scritte consistono:

a) nella redazione di una comparsa conclusionale in materia di diritto civile, commerciale o processuale;

b) nello svolgimento di un tema di diritto pubblico interno (costituzionale, amministrativo, sindacale e corporativo, finanziario);

c) nello svolgimento di un tema di diritto romano.

La prova orale consiste in un esame sulle materie delle prove scritte, sul diritto e sulla procedura penale, sul diritto ecclesiastico, ed inoltre in una discussione sul tema avente per oggetto una contestazione giudiziale, che la Commissione deve dare a ciascun candidato ventiquattro ore prima.

La prova orale durerà non meno di un'ora.

Art. 13.

L'esame per i posti di aggiunto di procura ha luogo in Roma e consta di due prove scritte e di una orale, di carattere prevalentemente pratico.

Le prove scritte vertono l'una sul diritto civile, commerciale e amministrativo, l'altra sulla procedura civile e penale.

Nei temi per le dette prove viene richiesta anche la formulazione di atti del procedimento.

La prova orale comprende diritto civile, commerciale, penale, amministrativo, finanziario, procedura civile e procedura penale.

Art. 14.

Le prove scritte avranno luogo ciascuna in un giorno separato e dovranno svolgersi nel tempo di otto ore dalla dettatura del tema.

Art. 15.

La Commissione giudicatrice dei concorsi ai posti di sostituto avvocato dello Stato è composta dall'avvocato generale dello Stato, o, in caso di suo impedimento, dal vice avvocato generale dello Stato, in qualità di presidente, da un sostituto avvocato generale dello Stato designato dall'avvocato generale, da un consigliere della Corte di cassazione del Regno designato dal primo presidente, da un membro della Commissione Reale per l'Ordine degli avvocati di Roma designato dal presidente e da un professore ordinario di materie giuridiche della Regia università di Roma designato dal preside della Facoltà di giurisprudenza.

Un vice avvocato o un sostituto avvocato dello Stato designato dall'avvocato generale disimpegna le funzioni di segretario della Commissione e redige i verbali delle adunanze che sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 16.

La Commissione giudicatrice del concorso ai posti di aggiunto di procura è composta da un sostituto avvocato generale dello Stato designato dall'avvocato generale, con funzioni di presidente, da due vice avvocati dello Stato, parimenti designati dall'avvocato generale, da un consigliere della Corte d'appello di Roma designato dal primo presidente e da un membro della Commissione Reale per l'Ordine dei procuratori di Roma designato dal presidente.

Un sostituto avvocato dello Stato, designato dall'avvocato generale, disimpegna le funzioni di segretario della Commissione e redige i verbali delle adunanze, che sono firmati dal presidente e dal segretario.

Art. 17.

I componenti la Commissione ed il segretario di cui ai due precedenti articoli sono nominati con decreto del Capo del Governo, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 18.

La Commissione, giorno per giorno, determina su quale materia o gruppo di materie la prova verserà nel giorno medesimo.

Stabilita la materia o il gruppo di materie, la Commissione formula tre distinti temi i quali sono dal presidente chiusi e suggellati in altrettante buste perfettamente uguali.

Non più tardi delle ore dieci, il presidente fa procedere all'appello dei concorrenti, e da uno di essi fa quindi estrarre a sorte una delle tre buste. Apertala, senza romperne i suggelli, sottoscrive il tema col segretario e lo detta o lo fa dettare ai concorrenti. Chi non è presente al momento in cui incomincia la dettatura del tema resta escluso di diritto dal concorso.

Art. 19.

Le prove scritte saranno vigilate da tutti o da parte dei componenti la Commissione, i quali potranno farsi coadiuvare nella vigilanza da altri funzionari dell'Avvocatura dello Stato.

La carta su cui devono essere scritti il tema e lo svolgimento è fornita dalla Commissione. Ciascun foglio porta apposito bollo di riconoscimento.

Art. 20.

I concorrenti devono essere collocati ciascuno ad uno scrittoio separato. E' loro rigorosamente vietato, durante tutto il tempo in cui si trattengono nel locale destinato per l'esame, di conferire verbalmente con i compagni o di scambiare con essi qualsiasi comunicazione per iscritto, come pure di comunicare in qualsiasi modo con estranei.

E' vietato ai concorrenti di portare seco appunti, manoscritti, o libri od opuscoli di qualsiasi specie.

Essi possono essere sottoposti a perquisizione personale prima del loro ingresso nella sala degli esami e durante le prove.

È loro consentito di consultare i codici, le leggi e i decreti dello Stato, il *Corpus iuris* e le Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o, quanto ai testi latini, con semplici annotazioni relative a varianti di lezione.

I volumi relativi devono essere comunicati preventivamente alla Commissione per la verifica.

Art. 21.

A ciascun candidato sono consegnate due buste di egual colore, una grande ed un'altra piccola, contenente questa ultima un cartoncino bianco.

Il candidato, compiuto il proprio lavoro, senza apporre sottoscrizioni od altro contrassegno, lo inserisce nella busta grande in minuta ed in copia, o soltanto in minuta se la copia non sia stata fatta. Sul cartoncino scrive il proprio nome, cognome e paternità e, messo il cartoncino nella busta piccola, la suggella; mette quindi anche la busta piccola nella grande, che richiude e rimette al presidente della Commissione od a chi nel momento ne fa le veci.

Il presidente o commissario consegna immediatamente la busta al segretario che vi appone le indicazioni del mese, giorno ed ora della consegna, nonchè la propria firma insieme a quella di un membro della Commissione.

Al termine della prova tutte le buste sono raccolte in uno o più pieghi suggellati dal presidente e firmati all'esterno da lui, da un altro membro della Commissione e dal segretario.

Di tutto quanto avviene durante la prova il segretario stende processo verbale, sottoscritto dal presidente della Commissione e da lui.

Art. 22.

Con deliberazione della Commissione è immediatamente escluso dagli esami chi contravviene a qualsiasi norma stabilita per la loro disciplina.

Per le infrazioni commesse durante la prova scritta la esclusione può essere deliberata dal commissario presente.

Nei casi più gravi, con decreto del Capo del Governo, il concorrente può, su proposta della Commissione, essere escluso anche da concorsi successivi.

Art. 23.

Le disposizioni degli articoli 20 e 22 sono stampate nella tessera personale di cui nell'ultimo capoverso dell'art. 11 e sono affisse all'ingresso e nell'interno della sala degli esami.

Art. 24.

La Commissione apre i pieghi delle prove scritte solo quando deve procedere all'esame di esse.

Le buste contenenti i lavori vengono aperte man mano che si procede nella revisione. Ciascun lavoro, prima che se ne inizi la lettura, è contrassegnato con un numero progressivo; la busta ad esso unita contenente il nome del candidato è firmata diagonalmente a tergo da un membro e dal segretario della Commissione ed è contrassegnata con lo stesso numero progressivo apposto sul lavoro corrispondente e con l'indicazione della prova cui si riferisce.

Sarà annullata la prova di coloro che firmassero il lavoro o lo contrassegnassero in qualunque modo, ovvero che non chiudessero la busta contenente il nome.

Esaminato e giudicato ciascun lavoro, il voto che gli viene attribuito deve essere immediatamente annotato a piedi di esso, in tutte lettere, sottoscritto dal presidente della Commissione e dal segretario ed indicato nel processo verbale. Ogni deliberazione intesa a modificare successivamente il risultato della votazione è nulla.

Quando la Commissione abbia fondate ragioni di ritenere che qualche scritto sia in tutto o in parte copiato da un altro lavoro, ovvero da qualche autore, annulla l'esame del candidato.

Ciascun lavoro dopo la revisione viene rimesso nella busta grande unitamente alla busta contenente il nome del candidato.

Se la revisione di tutti i lavori di ciascuna prova non si esaurisce nella stessa seduta, i lavori riveduti e quelli da rivedere vengono racchiusi in piego con le formalità prescritte dal quarto comma dell'art. 21.

Esaurita la revisione dei lavori di ciascuna prova essi vengono trattenuti dalla Commissione. Le buste contenenti i nomi dei candidati vengono riunite, per ciascuna prova, in altrettanti pacchi portanti la indicazione della prova cui si riferiscono, suggellati e firmati dai componenti la Commissione ed affidati in custodia al segretario.

Il riconoscimento dei nomi deve essere fatto solamente dopo che le prove siano state esaminate e giudicate.

Art. 25.

Ciascun commissario dispone di 10 punti per ciascuna delle prove scritte e di 10 punti complessivamente per la prova orale.

Per ogni prova la somma dei punti, divisa pel numero dei commissari, costituisce il punto assegnato al candidato.

Art. 26.

Per l'ammissione alle prove orali, i candidati devono avere conseguito nel concorso ai posti di sostituto avvocato dello Stato non meno di otto punti in media nelle prove scritte e non meno di sette in ciascuna di esse; nel concorso ai posti di aggiunto di procura non meno di sei punti in ciascuna delle prove scritte.

Art. 27.

Le prove orali sono pubbliche.

Il presidente in ogni seduta delega un commissario per le interrogazioni su ciascuna materia o gruppo di materie; possono tuttavia essere rivolte domande al candidato da ogni membro della Commissione.

Terminata la prova orale di ogni candidato, si procede alla votazione secondo le norme indicate nell'art. 25; il segretario ne scrive il risultato nel processo verbale.

Art. 28.

La somma dei punti riportati nelle prove scritte e in quella orale determina la classificazione dei concorrenti.

Sono dichiarati idonei i candidati che nella prova orale abbiano conseguito non meno di otto punti nel concorso ai posti di sostituto avvocato dello Stato e non meno di sei nel concorso ai posti di aggiunto di procura.

La Commissione forma la graduatoria degli idonei classificandoli nell'ordine determinato dalla somma dei punti da ciascuno di essi riportati nelle prove scritte e in quella orale.

A parità di punti, salvo quanto è disposto nell'art. 74, la Commissione deve dare la preferenza ai più anziani di età.

Art. 29.

Le deliberazioni della Commissione, comprese quelle relative alla proposta dei temi di cui all'art. 18, devono sempre essere prese in segreto, con l'intervento di tutti i commissari. Salvo quanto è disposto nell'art. 25 per l'assegnazione dei punti di merito, le altre deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

Nel caso che qualcuno dei commissari non possa assumere o continuare l'esercizio delle sue funzioni, è immediatamente surrogato nel modo stabilito per la nomina.

È vietata qualunque abrasione nei processi verbali della Commissione. Le cancellature e correzioni che occorressero devono essere approvate una per una dal presidente e dal segretario, con annotazioni in margine o in fine.

Art. 30.

La graduatoria degli idonei è sottoposta dall'avvocato generale dello Stato al Capo del Governo per l'approvazione. Alla relazione che accompagna la graduatoria sono allegati i verbali delle adunanze e l'originale dei temi assegnati.

Sui reclami che venissero presentati entro quindici giorni dalla pubblicazione dei risultati del concorso nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno pronunzia definitivamente il Capo del Governo, sentita la Commissione.

Art. 31.

Con le nomine dei primi graduati sono coperti i posti messi a concorso.

Nel limite dei posti messi a concorso si addiviene alla nomina dei successivi graduati ove i primi nominati non abbiano assunto effettivo servizio.

Il Capo del Governo, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, ha facoltà di assegnare agli altri idonei, secondo l'ordine di graduatoria, gli ulteriori posti che si rendano disponibili entro sei mesi dall'approvazione della graduatoria medesima, nel limite massimo di un decimo di quelli messi a concorso.

Art. 32.

La Commissione del personale nell'esprimere il parere ai termini degli articoli 31 e 32, primo comma, del testo unico designa anche quale dei posti vacanti debba nel caso essere assegnato.

Art. 33.

Gli avvocati dello Stato e gli aggiunti di procura destinati all'Avvocatura generale nonchè gli avvocati distrettuali dello Stato nominati a tenore dell'art. 31 del testo unico prestano il giuramento prescritto dall'art. 6 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, avanti all'avvocato generale dello Stato o a chi lo sostituisce. Gli avvocati dello Stato e gli aggiunti di procura destinati alle Avvocature distrettuali prestano il giuramento avanti il rispettivo avvocato distrettuale o a chi lo sostituisce.

SEZIONE II.

Personale d'ordine.

Art. 34.

I posti vacanti nel grado di alunno d'ordine dell'Avvocatura dello Stato sono conferiti mediante esame di concorso.

Il concorso è indetto con decreto del Capo del Governo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Fermo quanto è disposto nell'art. 39 del testo unico circa gli altri requisiti richiesti per conseguire la nomina nella carriera d'ordine, per essere ammessi al concorso occorre:

a) aver compiuto l'età di anni diciotto e non avere superato quella di anni venticinque, fatta eccezione per coloro che rivestano la qualità di impiegato civile statale di ruolo e salve le altre eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti;

b) aver conseguito la licenza da un Istituto medio d'istruzione di primo grado Regio o pareggiato od altro titolo di studio corrispondente ai sensi dell'art. 16, lettera *c*), del Regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico, e sue modificazioni.

Per l'ammissione al concorso si applicano le disposizioni degli articoli 10, ultimo comma, e 11 del presente regolamento.

Art. 35.

L'esame ha luogo in Roma ed è costituito da due prove scritte e da una orale.

Sono oggetto delle prove scritte:

a) componimento di lingua italiana;

b) aritmetica elementare, compresa la regola del tre composto.

Le prove scritte servono anche come saggio di calligrafia.

La prova orale, che non può durare meno di mezz'ora, consiste in un esame vertente sulle seguenti materie:

1° doveri e diritti dell'impiegato;

2° nozioni generali sull'ordinamento dell'Amministrazione dello Stato e sull'ordinamento degli archivi;

3° Carta del lavoro;

4° elementi di storia d'Italia dal 1492 all'epoca contemporanea ed elementi di geografia d'Europa e particolarmente dell'Italia;

5° nozioni elementari di statistica.

I candidati possono chiedere di essere sottoposti ad una prova di dattilografia o di stenografia o di entrambe le dette materie.

Art. 36.

Le prove scritte avranno luogo ciascuna in un giorno separato e dovranno svolgersi nel tempo di sei ore dalla dettatura del tema.

Art. 37.

La Commissione esaminatrice è composta da un vice avvocato dello Stato, che la presiede, e da due sostituti avvocati dello Stato; funziona da segretario un archivista capo o un primo archivista.

I componenti della Commissione ed il segretario sono nominati, su designazione dell'avvocato generale dello Stato, con decreto del Capo del Governo, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Qualora vi siano candidati che abbiano fatto istanza di essere sottoposti alla prova di dattilografia o di stenografia o di entrambe, la Commissione può aggregarsi a sua scelta un esaminatore pratico di dette materie.

Art. 38.

Lo svolgimento e la procedura degli esami sono regolati secondo le disposizioni degli articoli 18 a 25, 27 e 29.

Per l'ammissione alla prova orale i candidati devono avere conseguito una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse. L'esame orale non s'intende superato se il candidato non ottenga una votazione di almeno sei decimi.

Nell'assegnazione del punto per la prova orale sarà tenuto conto della conoscenza che il candidato abbia dimostrato di possedere della dattilografia e stenografia.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva.

Sono nel resto applicabili le disposizioni degli articoli 28, ultimo comma, 30 e 31.

Art. 39.

La nomina definitiva al posto di ruolo è conseguita dopo che siasi prestato effettivo servizio di prova per un periodo non inferiore a sei mesi e previo giudizio favorevole della Commissione del personale.

Sono salve le esenzioni dal periodo di prova stabilite da disposizioni speciali.

Le nomine sia in prova che definitive sono disposte con decreto del Capo del Governo su proposta dell'avvocato generale dello Stato.

Art. 40.

Per la solenne promessa ed il giuramento prescritti dagli articoli 5 e 6 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, si applica la disposizione dell'art. 33.

SEZIONE III.

Personale subalterno.

Art. 41.

Le nomine ai posti di inserviente sono fatte con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, fra coloro che soddisfino alle condizioni stabilite nell'articolo seguente.

Art. 42.

Fermo quanto è disposto nell'art. 39 del testo unico circa gli altri requisiti richiesti per essere assunti nel personale subalterno, per conseguire la nomina ad inserviente occorre:

a) avere compiuto l'età di anni diciotto e non avere superato quella di anni trenta, salve le eccezioni stabilite dalle disposizioni vigenti;

b) sapere leggere e scrivere.

Art. 43.

Salvo il disposto dell'art. 74, sono titoli di preferenza nella scelta avere prestato servizio nelle Forze armate dello Stato o essere figlio di impiegato o di agente subalterno dello Stato, defunto o a riposo.

Art. 44.

Si applicano al personale subalterno le disposizioni degli articoli 39 e 40.

Art. 45.

Gli agenti tecnici sono adibiti ai servizi tecnici presso l'Avvocatura generale dello Stato e vengono nominati con decreto del Capo del Governo, su proposta dell'avvocato generale dello Stato, fra coloro che possiedono i requisiti di cui all'art. 42.

Gli aspiranti sono assoggettati prima della nomina ad un esperimento pratico per accertarne la capacità tecnica in relazione ai servizi a cui dovranno essere adibiti.

La nomina e il mantenimento in servizio dell'agente tecnico assunto per la guida della vettura automobile assegnata in uso all'avvocato generale dello Stato dal regolamento approvato con R. decreto 13 luglio 1922, n. 1136, sono inoltre subordinati al possesso di regolare patente di abilitazione.

Art. 46.

Gli agenti tecnici hanno il trattamento economico degli agenti tecnici del Ministero delle finanze e sono soggetti a tutte le norme che regolano lo stato giuridico del personale subalterno dell'Avvocatura dello Stato, comprese quelle sul servizio di prova.

CAPO V.

COMMISSIONE PERMANENTE PER IL PERSONALE.

Art. 47.

La Commissione permanente per il personale è convocata dall'avvocato generale dello Stato. Delle sue deliberazioni si fa constare mediante processo verbale, che è redatto dal segretario generale o da chi ne fa le veci ed è firmato da tutti gli intervenuti.

Essa esplica le attribuzioni che le sono conferite dal testo unico e dal presente regolamento, nonchè, per il personale d'ordine e subalterno, quelle che giusta i Regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico del personale delle Amministrazioni dello Stato, e 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dello Stato, e rispettive modificazioni, sono demandate ai Consigli di amministrazione ed ai Consigli di disciplina istituiti presso i Ministeri.

CAPO VI.

STATO MATRICOLARE, ANZIANITÀ E NOTE DI QUALIFICA.

Art. 48.

Per ogni avvocato dello Stato ed aggiunto di procura è tenuto, presso l'Avvocatura generale, uno stato matricolare.

Ogni avvocato dello Stato ed aggiunto di procura deve comunicare al capo dell'ufficio da cui dipende tutte le variazioni che avvengono nel suo stato di famiglia.

Sono applicabili anche al personale degli avvocati e degli aggiunti di procura le disposizioni di cui agli articoli 9 e 10 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 49.

Per gli avvocati dello Stato fino al grado quinto compreso e per gli aggiunti di procura sono compilate entro il mese di gennaio di ciascun anno le note di qualifica.

Per gli avvocati dello Stato ed aggiunti di procura che durante l'anno abbiano prestato servizio successivamente presso diversi uffici, le note di qualifica sono date dal capo dell'ufficio presso cui si trovano al momento della compilazione di esse, tenuto conto delle informazioni che saranno fornite dai capi degli uffici, alle dipendenze dei quali durante l'anno i funzionari medesimi hanno prestato servizio.

Art. 50.

Le note di qualifica sono date per il personale appartenente all'Avvocatura generale dello Stato dal vice avvocato generale dello Stato; per quello appartenente alle Avvocature distrettuali dello Stato dai rispettivi avvocati distrettuali.

Art. 51.

Il giudizio complessivo è espresso con le qualifiche *ottimo; distinto; buono; mediocre; cattivo,* tenendo presenti per l'assegnazione di esse le norme contenute negli articoli 13 a 16 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

La qualifica è comunicata, in apposito foglio, all'interessato che vi appone la data e la firma. Egli può ricorrere alla Commissione del personale entro quindici giorni dalla comunicazione.

In tale caso la Commissione, avuti i chiarimenti dal superiore che ha assegnato la qualifica, formula quella definitiva con deliberazione non soggetta ad alcun gravame.

Qualora la qualifica sia stata attribuita dal vice avvocato generale dello Stato, questi non prende parte alla deliberazione.

Gli anni per i quali è stata attribuita una qualifica inferiore al *buono* non sono computabili per gli aumenti periodici di stipendio.

CAPO VII.

PROMOZIONI.

Art. 52.

Tutte le promozioni nel personale degli avvocati dello Stato e degli aggiunti di procura debbono essere precedute dal giudizio di promovibilità emesso dalla Commissione del per-

sonale, eccettuate quelle per le quali è richiesta la deliberazione del Consiglio dei Ministri, a norma dell'ultimo comma dell'art. 28 del testo unico.

Art. 53.

La Commissione del personale designa per le promozioni a scelta gli avvocati dello Stato del grado inferiore che riconosce con giudizio insindacabile esserne più meritevoli; la scelta è fatta tra coloro che almeno nel quinquennio anteriore abbiano conseguito qualifiche di *ottimo* o di *distinto*.

La Commissione medesima giudica con criterio insindacabile se siano meritevoli di promozione per merito secondo il turno di anzianità gli avvocati dello Stato e gli aggiunti di procura del grado inferiore i quali abbiano conseguito almeno nell'ultimo triennio qualifiche di *ottimo* o di *distinto* e non più di una qualifica non inferiore al *buono* nel biennio precedente al triennio stesso.

Art. 54.

L'esame richiesto per il conferimento del terzo dei posti disponibili nel grado di archivista ha luogo in Roma ed è costituito da due prove scritte ed una orale.

Le prove scritte verseranno:

a) sull'ordinamento generale amministrativo del Regno ed, in ispecie, su quello dell'Avvocatura dello Stato; sui doveri, sulle responsabilità e sui diritti dei pubblici ufficiali;

b) sulle norme riflettenti l'impianto e l'uso degli archivi ed in ispecie di quelli dell'Avvocatura dello Stato.

La prova orale, che durerà non meno di mezz'ora, verserà sulle materie delle prove scritte e sulle leggi costituzionali dello Stato.

Lo svolgimento e la procedura degli esami sono regolati secondo le disposizioni degli articoli 36, 37 e 38.

Per le altre promozioni del personale del gruppo *C* e per quelle del personale subalterno si applicano le norme contenute nelle vigenti disposizioni sull'ordinamento gerarchico e sullo stato giuridico del personale delle Amministrazioni civili dello Stato.

CAPO VIII.

TRASFERIMENTI, MISSIONI E CONGEDI.

Art. 55.

I trasferimenti sono disposti con decreto del Capo del Governo su proposta dell'avvocato generale dello Stato.

La liquidazione delle indennità di trasferimento è fatta secondo le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 56.

I sostituti avvocati generali e gli avvocati distrettuali dello Stato possono, con decreto del Capo del Governo su proposta dell'avvocato generale dello Stato, essere destinati a coprire rispettivamente posti vacanti di avvocato distrettuale o di sostituto avvocato generale dello Stato, assumendo il titolo inerente alla nuova funzione e nel rispettivo ruolo il posto determinato dalla loro anzianità nel grado quarto.

Art. 57.

Quando eccezionali esigenze di servizio lo richiedano, gli avvocati dello Stato e gli aggiunti di procura, con decreto del Capo del Governo su proposta dell'avvocato generale dello Stato, possono essere mandati in missione in altro ufficio dell'Avvocatura dello Stato.

Le indennità di missione sono liquidate con le norme in vigore per gli impiegati civili dello Stato.

Art. 58.

Compatibilmente con le esigenze del servizio gli avvocati dello Stato e gli aggiunti di procura fruiscono di un periodo annuale di ferie di giorni quarantacinque.

Spetta all'avvocato generale dello Stato di stabilire il turno feriale dei funzionari dell'Avvocatura generale, ed agli avvocati distrettuali dello Stato di stabilire, salvo approvazione dell'avvocato generale, quello dei funzionari delle rispettive Avvocature distrettuali, tenuto conto delle condizioni dei singoli uffici e degli usi locali.

Il periodo feriale normalmente decorre dal 15 luglio al 15 ottobre di ciascun anno.

Art. 59.

L'avvocato generale dello Stato può, per causa grave, accordare un congedo straordinario non eccedente la durata di un mese.

Durante il congedo straordinario non viene corrisposto il supplemento di servizio attivo.

Art. 60.

Le ferie ed i congedi possono essere revocati od interrotti dall'avvocato generale dello Stato quando esigenze di servizio lo richiedono.

CAPO IX.

COMPETENZE ED ONORARI DI CAUSA.

Art. 61.

Le competenze di avvocato e di procuratore devolute all'Avvocatura dello Stato, ai termini dell'art. 21 del testo unico, vengono iscritte in cifra approssimativa negli stati di previsione del Ministero delle finanze e la loro ripartizione è fatta alla fine di ogni quadrimestre dell'esercizio finanziario.

Art. 62.

Nei casi di cui all'ultimo comma dell'art. 21 del testo unico, dopo approvata la transazione o passata in giudicato la sentenza o divenuto definitivo il lodo arbitrale che pronunciarono la compensazione delle spese, l'Avvocatura generale o l'Avvocatura distrettuale dello Stato richiede il parere della Commissione Reale per l'Ordine degli avvocati sulla misura degli onorari di avvocato che si sarebbero liquidati in confronto del soccombente; con decreto del Ministro da cui dipende l'Amministrazione interessata si provvede a corrispondere all'Avvocatura dello Stato la metà dei detti onorari e delle competenze di procuratore che spetterebbero a norma di tariffa.

CAPO X.

ASPETTATIVA, DISPONIBILITÀ, DIMISSIONI, RIAMMISSIONI, LICENZIAMENTI, DISPENSA DAL SERVIZIO.

Art. 63.

Le norme relative alle aspettative ed alle disponibilità contenute negli articoli 81 a 94 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, si applicano anche agli avvocati dello Stato ed agli aggiunti di procura.

Le funzioni demandate nei suddetti articoli al Consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Commissione del personale.

Art. 64.

Le dimissioni, le riammissioni ed i licenziamenti degli avvocati dello Stato e degli aggiunti di procura sono disciplinati dalle norme contenute negli articoli 46 a 50, 53 e 54 del Regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili. Le funzioni ivi demandate al Consiglio di amministrazione sono esercitate dalla Commissione del personale.

I provvedimenti contemplati dal presente articolo che riguardano i funzionari del ruolo degli avvocati dello Stato sono disposti con decreto Reale. Per gli aggiunti di procura si provvede con decreto del Capo del Governo.

Art. 65.

Alla dispensa dal servizio degli avvocati e degli aggiunti di procura, divenuti inabili per motivi di salute, si procede previo accertamento delle loro condizioni sanitarie mediante visita medico-collegiale.

In esito alle risultanze della visita medico-collegiale la dispensa dal servizio è proposta dall'avvocato generale dello Stato ed è deliberata dal Consiglio dei Ministri per i funzionari di grado superiore al quinto e preceduta per gli altri dal parere della Commissione del personale.

All'interessato è fissato un termine per presentare, ove lo creda, le sue deduzioni. Le relative comunicazioni sono fatte dalla Segreteria della Presidenza del Consiglio dei Ministri per gli avvocati dello Stato di grado superiore al quinto e dal segretario generale dell'Avvocatura dello Stato per gli altri funzionari. A questi ultimi deve inoltre essere comunicata la data di riunione della Commissione del personale perchè possano, ove lo chiedano, essere sentiti personalmente.

Art. 66.

L'avvocato generale dello Stato propone le dispense dal servizio degli impiegati d'ordine e subalterni per motivi di salute e per gli altri motivi determinati dalle disposizioni vigenti sullo stato giuridico degli impiegati civili. Le comunicazioni di cui all'art. 52 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, modificato dal R. decreto 6 gennaio 1927, n. 57, sono fatte dal segretario generale.

Art. 67.

Nei casi previsti dagli articoli 35 e 36 del testo unico e nel precedente art. 65 il motivo che determina la dispensa è fatto risultare dal relativo decreto nel quale, inoltre, si fa menzione, secondo i casi, della deliberazione del Consiglio dei Ministri o del preventivo parere della Commissione del personale.

Art. 68.

L'avvocato generale dello Stato ha facoltà di proporre il collocamento a riposo d'ufficio degli aggiunti di procura, degli impiegati d'ordine e subalterni quando abbiano compiuto 40 anni di servizio ovvero 65 anni di età con 20 di servizio, ancorchè non ne facciano domanda.

CAPO XI.

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI.

Art. 69.

Quando l'avvocato generale dello Stato viene comunque a conoscenza di fatti che possano dar luogo alle sanzioni disciplinari contemplate dal secondo comma dell'art. 40 del testo unico, invita l'impiegato a giustificarsi, dopodichè provvede nei limiti della sua competenza.

Se invece ritiene che i fatti possono dar luogo a sanzioni più gravi designa un funzionario perchè proceda agli accertamenti del caso e compia gli altri atti che secondo il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili, sono di competenza dell'ufficio del personale.

Art. 70.

Eseguiti gli accertamenti, il funzionario designato a norma dell'articolo precedente rimette gli atti all'avvocato generale dello Stato.

L'avvocato generale dello Stato, quando ritenga che sia provata l'insussistenza degli addebiti o che debba applicarsi una sanzione di sua competenza, provvede in conformità. Negli altri casi convoca la Commissione del personale per la trattazione orale ponendo frattanto gli atti a disposizione dei commissari.

Il segretario generale dell'Avvocatura dello Stato dà avviso all'incolpato del giorno fissato per la trattazione orale, osservando i termini di cui all'art. 73 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e lo avverte che può prendere visione e copia degli atti.

Alla trattazione orale interviene quale relatore il funzionario che ha compiuto l'istruttoria.

La Commissione del personale, sentito anche l'incolpato ove questi si presenti, procede, dopo che si sono ritirati il relatore e l'incolpato, alle proprie risoluzioni con le norme prescritte dall'art. 74 del R. decreto 30 dicembre 1923, numero 2960.

Art. 71.

Il provvedimento col quale si infligge una punizione superiore alla censura e alla riduzione dello stipendio a funzionari del ruolo degli avvocati dello Stato è adottato con decreto Reale.

Se la punizione è inflitta ad aggiunti di procura il provvedimento è adottato con decreto del Capo del Governo.

Le stesse modalità si osservano in caso di proscioglimento in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri o a proposta della Commissione del personale per insussistenza degli addebiti.

Art. 72.

Nei casi previsti dall'art. 78 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, la riapertura del procedimento è disposta dal Capo del Governo su proposta dell'avvocato generale dello Stato. Il nuovo procedimento si svolge secondo le norme stabilite negli articoli precedenti.

Art. 73.

Il provvedimento previsto dall'art. 80 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, è adottato con decreto del Capo del Governo su proposta dell'avvocato generale dello Stato, sentita la Commissione del personale.

CAPO XII.

DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE.

Art. 74.

Nulla è innovato per quanto riflette l'assunzione del personale dell'Avvocatura dello Stato, la carriera e il trattamento economico dello stesso alle disposizioni vigenti riguar-

danti gli invalidi di guerra e della causa nazionale, i decorati al valore, gli ex combattenti, gli orfani, le vedove e le sorelle nubili di caduti in guerra o per la causa nazionale, dei sottufficiali che abbiano acquistato il diritto all'impiego civile, nonchè alle norme a favore dell'incremento demografico.

Art. 75.

Al personale avventizio o giornaliero in servizio da almeno sei mesi presso l'Avvocatura dello Stato con mansioni tecniche che consegua la nomina in ruolo ad agente tecnico nella prima attuazione del presente regolamento non si applicano le disposizioni relative al limite massimo di età per l'assunzione e al periodo di prova.

Art. 76.

Fino a quando non sia approvato nei modi di cui all'articolo 21, primo comma, del testo unico il regolamento di ripartizione delle competenze di avvocato e di procuratore tra i funzionari dell'Avvocatura dello Stato, continuerà ad avere applicazione il regolamento approvato con decreto 20 maggio 1924 del Ministro per le finanze.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
DE FRANCISCI.

Il Ministro per le finanze:
JUNG.

REGIO DECRETO 30 ottobre 1933, n. 1613.

Abrogazione dell'art. 12 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, che faceva obbligo agli insegnanti medi iscritti nel ruolo transitorio e provvisti di abilitazione all'insegnamento elementare, di domandare la sistemazione nei ruoli dei maestri elementari.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduto il R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054;
Veduto il R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413;
Veduto il R. decreto 22 dicembre 1932, n. 1854;
Veduto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È abrogata la disposizione dell'art. 12 del R. decreto 26 giugno 1923, n. 1413, prorogata con successivi decreti, che faceva obbligo ai professori iscritti nel ruolo transitorio previsto dall'art. 11 stesso decreto, e forniti del diploma di abilitazione all'insegnamento elementare, di chiedere la sistemazione come insegnanti nelle scuole elementari.

A compenso della conservazione nel ruolo transitorio di quelli dei suddetti professori, attualmente in numero di 38, ai quali non è applicabile l'art. 36, comma 2°, del R. decreto-legge 6 ottobre 1930, n. 1379, convertito in legge con la legge 22 aprile 1932, n. 490, saranno mantenuti vacanti nei ruoli ordinari del Ministero dell'educazione nazionale 38 posti di gruppo e grado non inferiori a quelli dai professori stessi occupati. Tale numero sarà diminuito a mano a mano che i suddetti professori cesseranno di appartenere al ruolo transitorio.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 30 ottobre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ERCOLE — JUNG.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1933 - Anno XII
Atti del Governo, registro 342, foglio 20. — MANCINI.

REGIO DECRETO 2 novembre 1933, n. 1614.

Dichiarazione di pubblica utilità della sistemazione dei servizi militari nel territorio del comune di Peschiera.

N. 1614. R. decreto 2 novembre 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per la guerra, viene dichiarata di pubblica utilità la sistemazione dell'accasermamento e dei servizi militari nel territorio del comune di Peschiera.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 dicembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 1615.

Determinazione del numero dei membri effettivi dell'Opera laicale dei S.S. Lorenzo e Barbera.

N. 1615. R. decreto 19 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'Opera laicale dei S.S. Lorenzo e Barbera viene composta di tre membri effettivi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 19 ottobre 1933, n. 1616.

Determinazione del numero dei membri effettivi dell'Opera della Metropolitana di Lucca.

N. 1616. R. decreto 19 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, l'opera della Metropolitana di Lucca viene composta di sette membri effettivi.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 novembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 5 ottobre 1933, n. 1617.

Determinazione del numero dei membri effettivi della Fabbriceria parrocchiale di Casaletto Vaprio.

N. 1617. R. decreto 5 ottobre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene fissato in tre il numero dei membri effettivi della Fabbriceria parrocchiale di Casaletto Vaprio (Cremona).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1933 - Anno XII

REGIO DECRETO 21 settembre 1933, n. **1618.**

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini.

N. 1618. R. decreto 21 settembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della ferrovia Siracusa-Ragusa-Vizzini.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1933 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 21 settembre 1933, n. **1619.**

Approvazione del nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Domodossola-Confine svizzero.

N. 1619. R. decreto 21 settembre 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, viene approvato il nuovo statuto della Cassa di soccorso per il personale della Ferrovia Domodossola-Confine svizzero.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1933 - *Anno XII*

REGIO DECRETO 9 novembre 1933.

Nomina del liquidatore del Sindacato di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro « La Mutua Salernitana » con sede in Salerno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduta la legge (testo unico) 31 gennaio 1904, n. 51, per gli infortuni degli operai sul lavoro;

Veduto il regolamento 13 marzo 1904, n. 141, per l'esecuzione del citato testo unico, e l'art. 148ter del R. decreto 2 ottobre 1921, n. 1366, che apporta modificazioni al predetto regolamento;

Veduto il decreto Ministeriale 30 dicembre 1907, che riconobbe giuridicamente il Sindacato di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro « La Mutua Salernitana » con sede in Salerno e ne approvò lo statuto che fu poi modificato con i decreti Ministeriali 4 novembre 1911 e 19 dicembre 1921;

Veduto il decreto Ministeriale 4 gennaio 1930 con il quale fu approvata la deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci tenutasi il 9 novembre 1929, relativa allo scioglimento del Sindacato ed alla nomina dei liquidatori;

Considerato che nel triennio di liquidazione volontaria, il Comitato liquidatore, nonostante le istruzioni ed i richiami del Ministero competente, ha spiegata un'attività assolutamente inadeguata, ostinandosi prevalentemente in contestazioni giudiziarie a puro scopo dilatorio;

Ritenuta la necessità di eliminare gli inconvenienti derivanti da tale situazione, specie di fronte ai continui reclami degli infortunati, che da anni attendono inutilmente il pagamento delle indennità loro dovute;

Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* l'assemblea dei soci, il Comitato di liquidazione ed il Collegio sindacale del Sindacato di assicurazione mutua contro gli infortuni sul lavoro « La Mutua Salernitana » con sede in Salerno, sono sciolti.

Art. 2.

Il cav. dott. Paolo De Notaristefani, sostituto procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli, è nominato liquidatore del detto Sindacato.

Art. 3.

Il liquidatore, entro il termine di un mese dal proprio insediamento, trasmetterà al Ministero delle corporazioni una dettagliata relazione sullo stato della liquidazione e trimestralmente fornirà un riassunto della propria gestione.

Il compenso dovuto al liquidatore, a carico del Sindacato, sarà determinato al termine della gestione liquidatrice con provvedimento del Ministro per le corporazioni.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a San Rossore, addì 9 novembre 1933 - Anno XII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° dicembre 1933 - Anno XII
Registro n. 3 Corporazioni, foglio n. 22. — PICCONI.

(6523)

DECRETO MINISTERIALE 26 ottobre 1933.

Attivazione del nuovo catasto pel comune di Barengo dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Oleggio.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato col R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto il regolamento approvato col R. decreto 26 gennaio 1905, n. 65;

Visto l'art. 141 del regolamento 26 gennaio 1902, n. 76, per la conservazione del nuovo catasto;

Visto l'art. 51 del testo unico predetto, che permette di attivare il nuovo catasto per Distretto di agenzia ed anche per Comune;

Ritenuta la opportunità di iniziare la conservazione del nuovo catasto pel comune di Barengo della Circoscrizione distrettuale delle imposte di Oleggio (provincia di Novara);

Decreta:

L'attivazione del nuovo catasto, formato a norma del testo unico delle leggi sul nuovo catasto, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931, n. 1572, avrà effetto dal giorno 1° gennaio 1934-XII, pel comune di Barengo dell'Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Oleggio, e da tale data cesserà per il detto Comune la conservazione del catasto preesistente.

Il direttore generale del catasto e dei servizi tecnici di finanza e quello delle imposte dirette, sono incaricati della esecuzione del presente decreto che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 26 ottobre 1933 - Anno XI

Il Ministro: JUNG.

(6488)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1933.
Nomina del sig. Mortari Mario a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Palcani Romolo fu Policleto, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma, designa per proprio rappresentante il sig. Mortari Mario di Attilio chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375:

Decreta:

Il sig. Mortari Mario è nominato rappresentante del signor Palcani Romolo, agente di cambio presso la Borsa valori di Roma.

Roma, addì 2 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6498)

DECRETO MINISTERIALE 2 dicembre 1933.
Nomina del sig. Guastoni Salvatore a rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la domanda con la quale il sig. Columella Pietro fu Michele, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano, designa per proprio rappresentante il sig. Guastoni Salvatore di Virgilio chiedendone la nomina;
Visto il relativo atto di procura;
Visti i pareri favorevoli del Comitato direttivo degli agenti di cambio, della Deputazione di borsa e del Consiglio provinciale dell'economia corporativa;
Visti i Regi decreti-legge 7 marzo 1925, n. 222, e 9 aprile 1925, n. 375:

Decreta:

Il signor Guastoni Salvatore è nominato rappresentante del sig. Columella Pietro, agente di cambio presso la Borsa valori di Milano.

Roma, addì 2 dicembre 1933 - Anno XII

Il Ministro: JUNG.

(6497)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 2273 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Giovanni, figlio di Stefano e di Angela Crisman, nato a Montona il 2 gennaio 1907 e abitante a Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Melon Antonia di Marco e di Maria Siretich, nata a Caldior (Montona) il 21 novembre 1910 ed al figlio Italo Pietro nato a Montona il 23 agosto 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(4836)

N. 2272 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Giovanni figlio del fu Stefano e della fu Maria Mattiassich, nato a Montona il 28 aprile 1849 e abitante a Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al nipote Belletich Angelo, fu Giuseppe e fu Finderle Francesca, nato a Montona il 25 febbraio 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(4834)

N. 2271 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni conte-

nute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Francesco, figlio di Francesco e della fu Belletich Maria, nato a Montona il 13 marzo 1889 e abitante a Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lonzani Rosa, di Lorenzo e di Caterina Bassanese, nata a Portole il 1° maggio 1897, ed ai figli nati a Montona: Maria, il 19 gennaio 1921; Nella Giovanna, l'11 luglio 1923 e Stefano il 1° agosto 1925.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(4835)

N. 2269 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Antonio, figlio del fu Matteo e della fu Giovanna Jerman, nato a Zumesco (Montona) il 26 febbraio 1869, e abitante a Montona è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Belletich Antonia fu Matteo e fu Giovanna Belletich, nata a Caldier (Montona) il 7 aprile 1876, ed ai figli: Pietro, della defunta prima moglie Giovanna Lucia Tomaz, nato a Montona il 27 agosto 1900.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(4838)

N. 2270 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata:

Decreta:

Il cognome del sig. Belletich Antonio, figlio del fu Stefano e della fu Mattiassich Maria, nato a Montona il 24 aprile 1853 e abitante a Montona è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Mattiassich fu Stefano e fu Giovanna Clarich, nata a Montona l'11 agosto 1864.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(4839)

N. 2223 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Bencich Anna, figlia del fu Giovanni e della fu Belletich Lucia, nata a Zumasco (Montona) il 23 giugno 1892, e abitante a Caldier è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(4840)

N. 2226 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bencich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bencich Pietro, figlio del fu Francesco e della fu Schiulaz Caterina, nato a Caldier (Montona) il 16 aprile 1895 e abitante a Caldier è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Benci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattiassich Giuseppina fu Giovanni e fu Antonia Belletich, nata a Caldier il 25 maggio 1895.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(4841)

N. 2422 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bernobich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bernobich Francesco, figlio del fu Giovanni e della fu Prodan Antonia, nato a Colmo (Rozzo) il 5 giugno 1863 e abitante a Montona è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Barnobi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vesnaver Maria Maddalena, della fu Giovanna, nata a Crasizza il 28 gennaio 1868, ed ai figli nati a Montona: Giovanna, il 6 febbraio 1898; Antonia, il 3 aprile 1902; Rosa, il 3 marzo 1904; Vittoria, il 27 marzo 1910 e Giovanni, il 25 dicembre 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: Serra.

(4842)

N. 2611 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, su la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Scabich » e « Bergich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bergich Eufemia ved. di Scabich Giuseppe, figlia del fu Giovanni e di Uckar Vincenza, nata a Barbana il 3 aprile 1894 e abitante a Dignano, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Berghi » e « Scabini » (Berghi Eufemia ved. Scabini).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Scabini », anche alla figlia Maria, nata Barbana il 26 marzo 1919, e nella forma italiana di « Berghi » al figlio illeg. Giovanni, nato a Dignano il 21 dicembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 7 novembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: Serra.

(4843)

N. 2402 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, su la restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Belletich Giovanna ved. Valentino, figlia di Michele Belletich e di Domenica Zvitco, nata

a Zumesco (Montona) il 30 settembre 1862 e abitante a Zumesco è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti » (Belletti Giovanna ved. Belletti).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 novembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4844)

N. 2406 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Belletich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Flego Marina ved. Belletich, figlia di Giovanni e di Maria Belletich, nata a Zumesco (Montona) il 18 dicembre 1877 e abitante a Zumesco è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Belletti » (Flego Marina ved. Belletti).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 9 novembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4845)

N. 2424 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosich Giovanni, figlio di Pietro e di Maria Anna Dantignana, nato a Caldier (Montona) il 16 ottobre 1887 e abitante a Caldier è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Flego Margherita di Giuseppe e di Giovanna Bencich, nata a Caldier il 14 febbraio 1906, ed alle figlie, nate a Caldier: Giuseppina, l'11 settembre 1928 e Maria il 7 marzo 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 ottobre 1931 - Anno IX

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4846)

N. 2425 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bosich » e « Schiulaz » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Schiulaz Lucia ved. Bosich Francesco, figlia del fu Giovanni e della fu Maria Milanovich nata Caldier (Montona) il 31 marzo 1869 e abitante a Caldier, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Squilla » e « Bossi » (Squilla Lucia ved. Bossi).

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana di « Bossi » anche ai figli, nati a Caldier: Antonio, il 22 gennaio 1892; Pietro, il 5 maggio 1902; Giuseppe, il 16 maggio 1905, e Maria, il 20 dicembre 1909; nonchè alla nuora Contich Giuseppina fu Angelo e di Anna Petretich, moglie di Bosich Giuseppe, nata a Novacco (Montona) il 25 settembre 1908.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4847)

N. 2228 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosich Francesco-Giovanni, figlio del fu Francesco e di Lucia Schiulaz, nato a Galdier (Montona) il 9 maggio 1899 e abitante a Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattiassich Maria di Pietro e di Maddalena Ovciarich, nata a Zumesco il 21 agosto 1900, ed ai figli, nati a Caldier: Albino, il 30 dicembre 1922; Maria-Anna, il 26 dicembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(4848)

N. 2229 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Caterina Diviach, nato a Caldier (Montona) il 27 ottobre 1862 e abitante a Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cusma Anna fu Antonio e fu Giovanni Corazza, nata a Raccotole (Montona) l'11 maggio 1865.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(4849)

N. 2178.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosaz » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosaz Antonio, figlio del fu Andrea e della fu Zuccherich Maria, nato a Dignano d'Istria il 2 gennaio 1859 e abitante a Dignano d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bosazzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Climan Maria fu Biagio e fu Gremiciar Vittoria, nata a Dignano d'Istria il 1° marzo 1862; ed al figlio Vito, nato a Dignano d'Istria il 14 giugno 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(4850)

N. 2227 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bosich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bosich Costantino, figlio di Giovanni e di Cusman Anna, nato a Caldier (Montona) il 28 novembre 1904 e abitante a Montona, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bossi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Prodan Antonia-Rosa di Giuseppe e di Maria Prodan, nata a Caldier il 3 gennaio 1908, ed alla figlia Dorotea Nella, nata a Caldier il 25 gennaio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(4851)

N. 1923 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bonich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome maritale della sig.ra Marinzulich Maria, moglie di Bonich Romano, figlia di Antonio e di Maria Gercovich, nata a Neresine il 19 febbraio 1910, e abitante a Neresine, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Boni ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia Maria, nata a Neresine l'11 ottobre 1929.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 29 ottobre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(4852)

N. 2205 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926 n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bravarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bravarich Giovanni, figlio di Andrea e di Camalich Maria, nato a Bellei (Ossero) il 5 marzo 1897 e abitante a Bellei (Ossero), è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Bravari ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maver Maria di Giuseppe e di Vaientich Antonia, nata a Bellei il 22 settembre 1902, ed ai figli, nati a Bellei: Carlo, il 6 giugno 1923; Anna, il 29 luglio 1924; Emilia, il 28 luglio 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4853)

N. 2204 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Bravarich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bravarich Andrea, figlio della fu Maria, nato a Bellei (Ossero) il 10 novembre 1863 e abitante a Bellei (Ossero), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bravari ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Camalich Maria fu Antonio e fu Marsan Antonia, nata a Ossero il 6 novembre 1869, ed alle figlie, nate a Bellei: Maria, il 30 ottobre 1892; Emilia, il 6 novembre 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: Foschi.

(4854)

N. 2429 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Braicovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Giovanna ved. Braicovich Antonio, figlia di Matteo Bravar e di Giovanna Sauco, nata a Villa Padova (Pisino) il 18 ottobre 1887 e abitante a Novacco

(Montona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Braico ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Novacco: Giovanni, il 7 ottobre 1907; Maria, il 15 gennaio 1913.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione, secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4855)

N. 2428 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Braicovich » e « Stifanich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della sig.ra Stifanich Giovanna ved. Braicovich Stefano, figlia del fu Giovanni e della fu Maria Rupenovich, nata a Monpaderno (Parenzo) il 17 settembre 1855 e abitante a Montona, sono restituiti a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Stefani » e « Braico » (Stefani Giovanna ved. Braico).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 3 novembre 1931 - Anno X

p. *Il prefetto*: SERRA.

(4856)

N. 2254 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bratovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratovich Antonio, figlio del fu Matteo e della fu Zunta Eufemia, nato a Montreo (Montona) il 21 agosto 1897 e abitante a Montona è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brattoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bratovich Anna di Antonio e di Caterina Maras, nata a Geroldia (Orsera) il 2 ottobre 1899, ed ai figli nati a Geroldia: Marco, il 14 gennaio 1920; Silvia, il 7 novembre 1921; Angelo il 18 agosto 1923 e Iolanda, il 15 maggio 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(4857)

N. 2255 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bratovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratovich Antonio, figlio di Giovanni e di Bracevich Lucia, nato a Montreo (Montona) l'8 febbraio 1892 e abitante a Montona è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brattoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Percich Sterpina Eufemia di Antonio e di Caterina Buich, nata a Villa Treviso (Pisino) il 28 marzo 1895.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(4858)

N. 2256 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bratovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bratovich Giovanni, figlio del fu Tomaso e della fu Velenich Giovanna, nato a Montreo (Montona), il 22 dicembre 1861 e abitante a Montona è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brattoni ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Brecevich Lucia fu Martino e fu Brecevich Maria, nata a Montreo il 31 marzo 1870, ed al figlio Natale, nato a Montreo il 9 luglio 1907.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(4859)

N. 2176 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Breznik » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Breznik Luigi, figlio del fu Giovanni e della fu Zock Orsola, nato a Pettau (Jugoslavia) il 28 maggio 1883 e abitante a Dignano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Brezzini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Cecot Teresa fu Giuseppe e di Manzin Aurelia, nata a Dignano il 15 marzo 1886, ed ai figli nati a Dignano: Giuseppe, il 14 agosto 1915; Mario, il 2 febbraio 1922.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4860)

N. 2187 B-1.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Buich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Buich Giacomo, figlio di Michele e di Radollovich Giovanna, nato a Dignano d'Istria il 7 settembre 1895 e abitante a Dignano d'Istria è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Buich Maria di Giuseppe e di Brancovich Caterina, nata a Dignano d'Istria il 1° giugno 1902, ed ai figli nati a Dignano d'Istria: Maria, il 1° dicembre 1920; Giovanna, l'8 aprile 1922; Antonio, il 23 novembre 1924; Carolina, il 31 marzo 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(4861)

N. 2181 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Buich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Buich Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Bursich Maria, nato a Dignano il 3 gennaio 1879, e abitante a Dignano è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mircovich Lucia fu Matteo e fu Zuban Giustina, nata a Dignano il 15 aprile 1884, ed ai figli nati a Dignano: Fosco, il 15 marzo 1909; Rosa, il 24 novembre 1914; Caterina, il 20 marzo 1913; Giovanni, il 18 settembre 1919; Antonia, il 15 aprile 1923; Michele, il 3 novembre 1925; nonchè alla madre Buich Maria ved. Giovanni, nata Bursich, nata a Dignano il 7 ottobre 1854.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini

del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4862)

N. 2194 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto chè il cognome « Bursich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bursich Siemone, figlio del fu Simeone e della fu Vlassic Anna, nato a Camizza d'Arsa il 17 gennaio 1875 e abitante a Camizza d'Arsa è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Borsi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bellas Fosca fu Giovanni e di Perzan Maria, nata a Dignano il 7 febbraio 1880, ed ai figli nati a Dignano: Giacomo, il 26 luglio 1900 e Gregorio, il 12 marzo 1903, alla nuora Bursich Caterina di Antonio e di Scabich Maria, moglie di Giacomo Bursich, nata a Dignano il 20 agosto 1902, alla nuora Vlassich Maria fu Giacomo e di Craizer Eufemia, moglie di Gregorio Bursich, nata a Dignano il 5 dicembre 1903; ai nipoti, figli di Giacomo Bursich e di Bursich Caterina, nati a Dignano: Emilia, il 9 giugno 1921; Amato, il 26 gennaio 1923, nonch al nipote Bursich Ermanno di Gregorio e di Vlassich Maria, nato a Dignano l'11 marzo 1926.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4863)

N. 2190 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Butcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Butcovich Matteo, figlio del fu Matteo e della fu Iursich Eufemia, nato a Dignano il 13 settembre 1873 e abitante a Dignano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bucconi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Stecovich Eufemia di Giuseppe e fu Bilich Giovanna, nata a Sanvincenti, il 2 agosto 1881, ed ai figli nati a Dignano: Maria, il 20 aprile 1902; Eufemia, il 20 aprile 1904; Matteo, il 4 luglio 1906; Lucia, il 24 febbraio 1920; nonchè ai nipoti Matteo Butcovich, figlio illegittimo di Maria, nato a Pola il 14 ottobre 1926 e Giovanni Butcovich, figlio illegittimo di Eufemia, nato Dignano il 2 settembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4864)

N. 2182 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Buich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Buich Giuseppe, figlio del fu Giovanni e di Bursich Maria, nato a Dignano il 2 novembre 1887, e abitante a Dignano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bursich Maria fu Giacomo e di Ferlin Eufemia, nata a Dignano il 5 settembre 1900, ed ai figli, nati a Dignano: Giuseppe, il 21 febbraio 1920; Zorica, il 24 febbraio 1921; Maria, il 20 agosto 1923; Angiolina, il 7 febbraio 1925; Eufemia, il 18 giugno 1926; nonchè alle nipoti figlie del fu Matteo Buich e di Buich Fosca, nate a Dignano: Maria, il 7 ottobre 1913 ed Eufemia, il 6 ottobre 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4865)

N. 2183 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Buich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Buich Gregorio, figlio del fu Antonio e della fu Garbin Marta, nato a Dignano il 6 maggio 1875 e abitante a Dignano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bucci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mircovich Eufemia fu Michele e fu Roinich Mattea, nata a Dignano il 15 marzo 1880, ed ai figli, nati a Dignano: Antonio, il 3 marzo 1907; Maria, il 20 aprile 1909; Giuseppe, il 24 marzo 1913; Fosca, il 23 aprile 1906; Anna, il 14 febbraio 1911; Michele, il 9 giugno 1921; nonchè ai fratelli, nati a Dignano: Giovanni, il 20 ottobre 1880 e Giuseppe, il 17 ottobre 1882.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 19 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4868)

N. 2190 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Butcovich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Butcovich Giovanni, figlio di Matteo e di Stocovich Eufemia, nato a Dignano d'Istria il 5 gennaio 1899 e abitante a Dignano d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bucconi ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Simonovich Lucia fu Martino e di Piglian Giovanna, nata a Sanvincenti il 10 febbraio 1904, ed ai figli nati a Dignano: Eufemia, il 26 aprile 1923; Matteo, il 29 gennaio 1925 ed Anna, il 16 gennaio 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4869)

N. 2179 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R decreto legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Buich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Buich Antonio, figlio del fu Giacomo e di Zenzorovich Fosca, nato a Carnizza d'Arsa (Dignano) il 10 giugno 1892 e abitante a Carnizza d'Arsa (Dignano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bucci ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Caterina maritata Orlandini, nata a Carnizza, il 25 novembre 1904, ed alla madre Zenzerovich Fosca fu Gregorio e fu Bursich Maria, ved. Buich, nata a Dignano il 18 aprile 1865.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4866)

N. 2180 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Buich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Buich Giovanni, figlio del fu Matteo e della fu Zvech Elena, nato a Carnizza d'Arsa, il 28 maggio 1853 e abitante a Dignano, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Matteo della defunta moglie Maria Sissa, nato a Dignano il 5 dicembre 1881, ed alla nuora Zvech Maria fu Gregorio e fu Varesco Maria, moglie di Buich Matteo, nata a Dignano il 2 agosto 1895.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: FOSCHI.

(4867)

N. 1579 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenute che i cognomi « Bussanich » e « Picinich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Picinich Nicoletta ved. Bussanich Simeone, figlia del fu Carlo e della fu Bradicich Maria, nata a Lussinpiccolo il 12 aprile 1858 e abitante a Lussinpiccolo, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini » e « Bussani » (Piccini Nicoletta ved. Bussani).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 17 ottobre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(4870)

N. 2426 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Bercich » e « Bursich » sono di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge devono riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

I cognomi della signora Bursich Caterina ved. Bercich, figlia del fu Pietro e della fu Elena Bercich, nata a Montreo (Montona) il 27 novembre 1875 e abitante a Montreo, sono restituiti, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Borsi » e « Berci » (Borsi Caterina ved. Berci).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessata a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 ottobre 1931 - Anno IX

Il prefetto: SERRA.

(4871)

N. 2184.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Buich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Buich Martino, figlio del fu Martino e della fu Lupetina Domenica, nato a Dignano d'Istria il 20 ottobre 1868 e abitante a Dignano d'Istria, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lucassich Maria fu Antonio e fu Bacchiaz Giovanna, nata a Dignano d'Istria il 1° settembre 1877, ed ai figli, nati a Dignano d'Istria: Martino, il 26 ottobre 1901; Maria, il 27 dicembre 1909; Matteo, il 6 maggio 1910; Antonio, il 13 giugno 1914; alla nuora Perusco Caterina di Giovanni e di Silian Fosca, nata a Dignano il 25 novembre 1907, moglie di Martino Buich; ed al nipote Antonio Buich di Martino e di Perusco Caterina, nato a Dignano d'Istria il 7 novembre 1928.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(4872)

N. 2188 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni con-

tenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Buich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Buich Valentino, figlio del fu Martino e della fu Lupetina Domenica, nato a Dignano d'Istria il 14 febbraio 1858 e abitante a Marzana (Dignano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bucci ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Matteo della defunta moglie Cerlenizza Eufemia, nato a Dignano il 5 agosto 1889; alla nuora Radolovich Albina di Martino e di Radolovich Anna, moglie di Matteo Buich, nata a Dignano d'Istria il 16 luglio 1895; ed ai nipoti, figli di Matteo Buich e di Radolovich Albina, nati a Dignano d'Istria: Martino, il 2 ottobre 1921; Anna, il 27 settembre 1919; Maria, il 22 febbraio 1925; Carlo, il 27 agosto 1927; Amalia, nata a Jamni (Cecoslovacchia) il 13 gennaio 1916.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(4873)

N. 1601 B.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Bussanich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Bussanich Ernesto, figlio del fu Bortolo e della fu Scrivanich Maria, nata a Lussinpiccolo il 22 luglio 1869 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Bussani ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Scrivanich Domenica di Domenico e di Mattessich Domenica, nata a Lussinpiccolo il 10 aprile 1859.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 5 novembre 1931 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(4875)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che il Ministro per le finanze, con nota del 4 dicembre 1933-XII, n. 294869, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1555, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno n. 278 del 1° dicembre 1933-XII, per la fissazione del termine per le denuncie dei crediti e debiti all'Ufficio di verifica e compensazione, Sezione autonoma di Trieste.

(6525)

S. E. il Ministro per le finanze, in data 5 dicembre corrente ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge relativo alla conversione in legge del R. decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1391, concernente variazioni allo stato di previsione dell'entrata, a quelli della spesa di diversi Ministeri ed ai bilanci di Aziende autonome, per l'esercizio finanziario 1933-34, nonchè altri indifferibili provvedimenti; e convalidazione dei Regi decreti 12 ottobre 1933, n. 1373, e 19 ottobre 1933, n. 1392, relativi a prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio medesimo.

(6526)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per la grazia e giustizia, con nota in data 9 dicembre 1933, ha presentato all'Ecc.ma Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, concernente l'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore.

(6527)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Convenzioni internazionali di Ginevra sulla cambiale e sull'assegno bancario.

Si fa presente, ad ogni buon fine, che l'entrata in vigore delle Convenzioni internazionali di Ginevra sulla cambiale e sull'assegno bancario ratificate dall'Italia il 31 agosto 1933 è la seguente:

— la Convenzione contenente la legge uniforme sulle cambiali e sui vaglia cambiari (con Protocollo ed Allegati), nonchè quella per regolare taluni conflitti di legge in materia di cambiale e di vaglia cambiario e quella relativa alla tassa di bollo in materia di cambiale e di vaglia cambiario — firmate tutte il 7 giugno 1930 — entreranno in vigore il 1° gennaio 1934;

— la Convenzione contenente la legge uniforme sull'assegno bancario (chèque), con Protocollo ad Allegati e quella per regolare

alcuni conflitti in materia di assegni bancari (con Protocollo) — firmate entrambe il 19 marzo 1931 — entreranno parimenti in vigore alla stessa data del 1° gennaio 1934;

— la Convenzione invece relativa al diritto di bollo in materia di assegni bancari — firmata il 19 marzo 1931 — è entrata in vigore il 29 novembre 1933, essendo per essa rimasta invariata la data di decorrenza di 90 giorni dalla ratifica.

(6528)

MINISTERO DELL'INTERNO

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Alessandria.

Si comunica che, con R. decreto 26 ottobre 1933, registrato alla Corte dei conti addì 13 novembre 1933, registro n. 6 Interno, foglio n. 131, il sig. prof. Ettore Garino Canina è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Alessandria per il triennio 1933-35 in sostituzione del sig. dott. Pietro Crespi.

(6510)

Sostituzione di un componente il Consiglio provinciale di sanità di Rovigo.

Si comunica che, con R. decreto 26 ottobre 1933, registrato alla Corte dei conti addì 13 novembre 1933, registro n. 6 Interno, foglio n. 130, il sig. conte dott. Luigi Zuppani è stato nominato componente del Consiglio provinciale di sanità di Rovigo per il triennio 1933-35 in sostituzione del sig. dott. Luigi Baruffi.

(6511)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riconoscimento del Consorzio di irrigazione « Rivo Erbale di Menteno » in provincia di Aosta.

Con R. decreto 24 agosto 1933, registrato alla Corte dei conti il 18 novembre successivo, al registro n. 21, foglio n. 105, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, è stato riconosciuto, ai sensi del R. decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il Consorzio di irrigazione « Rivo Erbale di Menteno », con sede nel comune di Ayas, provincia di Aosta.

Il detto Consorzio, di cui fanno parte 71 ditte, con un comprensorio di ettari 21.97 62, è stato costituito nell'assemblea generale degli interessati, tenutasi, a norma di legge, in Ayas, in seguito a domanda di alcuni proprietari.

(6503)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Pomara » in provincia di Palermo.

Con decreto Ministeriale 28 novembre 1933, n. 6800, è stato approvato, con alcune modifiche, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Pomara » (Palermo) deliberato dal commissario prefettizio dell'Ente il 4 ottobre 1933.

(6504)

Esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del Rio Melmoso in provincia di Modena.

Con decreto Ministeriale 29 novembre 1933-XII, n. 3994, sono stati approvati l'elenco e relativa planimetria dei terreni da sistemare, a cura dello Stato, per la esecuzione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale del bacino montano del Rio Melmoso, in comune di Fiumalbo (Modena), previsti nel progetto dell'agosto 1932, approvato con decreto Ministeriale del 14 dicembre stesso anno, n. 2642.

(6505)

Costituzione del Consorzio di miglioramento fondiario « Bosa-Buddesi-Mattagiana » in provincia di Nuoro.

Con R. decreto 2 novembre 1933-XII, registrato alla Corte dei conti il 22 dello stesso mese al registro 21, foglio 153, è stato costituito il Consorzio di miglioramento fondiario « Bosa-Buddesi-Mattagiana » in comune di Bosa (Nuoro).

(6506)

Costituzione del Consorzio per la costruzione e la manutenzione della strada interpoderale « Moglia » in territorio del comune di Sezzadio.

Con R. decreto in data 19 ottobre 1933, registrato a la Corte dei conti il 15 novembre successivo, al registro n. 21, foglio n. 14, è stato costituito il Consorzio per la costruzione e la manutenzione della strada interpoderale denominata « Moglia », in territorio del comune di Sezzadio.

(6507)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 257.

Media dei cambi e delle rendite
del 9 dicembre 1933 – Anno XII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.03
Inghilterra (Sterlina)	62.07
Francia (Franco)	74.35
Svizzera (Franco)	367.75
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.50
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.653
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.25
Cecoslovacchia (Corona)	56.55
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.78
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.552
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.12
Olanda (Fiorino)	7.67
Polonia (Zloty)	214 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	155.50
Svezia (Corona)	3.24
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	89.475
Id. 3,50 % (1902)	88.475
Id. 3 % lordo	65.10
Consolidato 5 %	95.675
Buoni novennali. Scadenza 1934 maggio	100.60
Buoni novennali. Scadenza 1934 novembre	101.625
Id. id. id. 1940	105.325
Id. id. id. 1941	105.30
Obbligazioni Venezie 3,50 %	91.70

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.